


# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 3 maggio 2007

SI PUBBLICA  
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

## UNIONE EUROPEA

### SOMMARIO

#### REGOLAMENTI

Regolamento n. 212/2007 della Commissione, del 28 febbraio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli . . . . .	Pag. 3
Regolamento n. 213/2007 della Commissione, del 28 febbraio 2007, recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1° marzo 2007 . . . . .	» 5
Regolamento n. 214/2007 della Commissione, del 28 febbraio 2007, recante modifica del regolamento n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario. . . . .	» 8
Regolamento n. 215/2007 della Commissione, del 28 febbraio 2007, recante applicazione del regolamento n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco delle variabili target secondarie relative al sovraindebitamento e all'esclusione finanziaria . . . . .	» 10
Regolamento n. 216/2007 della Commissione, del 28 febbraio 2007, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento n. 1629/2004 del Consiglio sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India mediante importazioni di alcuni tipi di grafite artificiale originari dell'India e che dispone la registrazione di tali importazioni . . . . .	» 18
Regolamento n. 217/2007 della Commissione, del 28 febbraio 2007, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure compensative istituite dal regolamento n. 1628/2004 del Consiglio sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India mediante importazioni di alcuni tipi di grafite artificiale originari dell'India e che dispone la registrazione di tali importazioni . . . . .	» 21
Regolamento n. 218/2007 della Commissione, del 28 febbraio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini . . . . .	» 24
<i>Pubblicati nel n. L 62 del 1° marzo 2007</i>	
Regolamento n. 219/2007 del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR). . . . .	» 25
Regolamento n. 220/2007 della Commissione, del 1° marzo 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli . . . . .	» 36

Regolamento n. 221/2007 della Commissione, del 1° marzo 2007, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari . . . . .	Pag. 38
Regolamento n. 222/2007 della Commissione, del 1° marzo 2007, che fissa una restituzione massima all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento n. 581/2004 . . . . .	» 42
Regolamento n. 223/2007 della Commissione, del 1° marzo 2007, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato. . . . .	» 44
<u>Regolamento n. 224/2007 della Commissione, del 1° marzo 2007, che modifica il regolamento n. 1216/2003 per quanto riguarda le attività economiche comprese nell'indice del costo del lavoro . . . . .</u>	» 47
<u>Regolamento n. 225/2007 della Commissione, del 1° marzo 2007, relativo al sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione previsto nel regolamento n. 1493/1999 del Consiglio per la campagna vitivinicola 2006/2007 . . . . .</u>	» 49
<u>Regolamento n. 226/2007 della Commissione, del 1° marzo 2007, concernente l'autorizzazione del <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-1077 (Levucell SC20 e Levucell SC10 ME) come additivo per mangimi. . . . .</u>	» 50
Regolamento n. 227/2007 della Commissione, del 1° marzo 2007, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento n. 936/2006 . . . . .	» 53
<i>Publicati nel n. L 64 del 2 marzo 2007</i>	

### DIRETTIVE

<u>Direttiva n. 2007/8/CE della Commissione, del 20 febbraio 2007, che modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di fosfamidone e mevinfos. . . . .</u>	Pag. 54
<i>Publicata nel n. L 63 del 1° marzo 2007</i>	

### AVVERTENZA

*Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».*

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CE) N. 212/2007 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 febbraio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	116,2
	MA	58,3
	TN	136,3
	TR	147,2
	ZZ	114,5
0707 00 05	MA	96,4
	MK	57,6
	TR	173,6
	ZZ	109,2
0709 90 70	MA	58,1
	TR	107,2
	ZZ	82,7
0709 90 80	IL	141,5
	ZZ	141,5
0805 10 20	CU	36,3
	EG	48,6
	IL	57,4
	MA	43,1
	TN	46,1
	TR	66,0
	ZZ	49,6
0805 50 10	EG	63,4
	IL	64,5
	TR	44,6
	ZZ	57,5
0808 10 80	AR	90,7
	CA	101,7
	CL	112,4
	CN	98,8
	US	114,8
	ZZ	103,7
0808 20 50	AR	79,5
	CL	77,6
	CN	66,5
	US	90,8
	ZA	80,4
	ZZ	79,0

(<sup>1</sup>) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

## REGOLAMENTO (CE) N. 213/2007 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2007

recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1º marzo 2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex 1005, escluso l'ibrido da seme, ed ex 1007, escluso l'ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo,

per i prodotti elencati in tale paragrafo devono essere fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif.

- (3) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 4 del medesimo regolamento.
- (4) Occorre fissare i diritti all'importazione per il periodo a decorrere dal 1º marzo 2007, applicabili fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, applicabili a decorrere dal 1º marzo 2007, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

<sup>(2)</sup> GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1816/2005 (GU L 292 dell'8.11.2005, pag. 5).

## ALLEGATO I

**Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 applicabili a decorrere dal 1º marzo 2007**

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione <sup>(1)</sup> (EUR/t)
1001 10 00	FRUMENTO (grano) duro di alta qualità	0,00
	di media qualità	0,00
	di bassa qualità	0,00
1001 90 91	FRUMENTO (grano) tenero da seme	0,00
ex 1001 90 99	FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme	0,00
1002 00 00	SEGALA	0,00
1005 10 90	GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido	0,00
1005 90 00	GRANTURCO, diverso dal granturco da seme <sup>(2)</sup>	0,00
1007 00 90	SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	0,00

<sup>(1)</sup> Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

- 3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure
- 2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

<sup>(2)</sup> L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

## ALLEGATO II

## Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I

Periodo dal 15-27 febbraio 2007

1) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

	Frumento tenero (*)	Granturco	Frumento duro di alta qualità	Frumento duro di media qualità (**)	Frumento duro di bassa qualità (***)	Orzo
Borsa	Minneapolis	Chicago	—	—	—	—
Quotazione	155,97	126,05	—	—	—	—
Prezzo FOB USA	—	—	187,44	177,44	157,44	150,58
Premio sul Golfo	28,90	12,22	—	—	—	—
Premio sui Grandi laghi	—	—	—	—	—	—

(\*) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(\*\*) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(\*\*\*) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

2) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico-Rotterdam: 27,46 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi-Rotterdam: — EUR/t

## REGOLAMENTO (CE) N. 214/2007 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2007

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue:

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 247,

1) all'articolo 308 bis, paragrafo 10, l'espressione «10 ECU» è sostituita da «10 EUR»;

considerando quanto segue:

2) l'articolo 308 *quater* è modificato come segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione <sup>(2)</sup> fissa un sistema di gestione per i contingenti tariffari. Per ridurre l'onere amministrativo e i costi all'importazione e a fini di uniformità di trattamento, si devono considerare critici taluni contingenti tariffari. L'esperienza acquisita con il sistema e il miglioramento dell'utilizzo dello scambio elettronico di dati fra gli Stati membri e la Commissione hanno messo in luce che i criteri utilizzati per determinare il raggiungimento dello stato critico possono essere ulteriormente alleggeriti, senza rischi per le risorse proprie della Comunità. Un contingente tariffario dovrebbe pertanto essere considerato critico quando si sia esaurito il 90 % del volume iniziale, anziché il 75 % come nel sistema attuale.

a) al paragrafo 1 la percentuale «75 %» è sostituita da «90 %»;

b) al paragrafo 3, la percentuale «75 %» è sostituita da «90 %»;

(2) La necessità di controllare le merci al fine di ottenere dati relativi alle importazioni e alle esportazioni è considerevolmente aumentata. Di conseguenza, nei casi di controllo delle merci, gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione con frequenza maggiore rispetto al sistema attuale, dati relativi alle dichiarazioni doganali per l'immissione in libera pratica o alle dichiarazioni di esportazione. Quando tali dati non sono disponibili alla data in cui si effettua la dichiarazione doganale con procedura semplificata, o lo sono solo parzialmente, dovrebbero essere forniti in seguito.

3) l'articolo 308 *quinqües* è sostituito dal seguente:«Articolo 308 *quinqües*

1. Quando vi sia motivo di procedere alla sorveglianza comunitaria, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, almeno una volta alla settimana, dati relativi alle dichiarazioni doganali per l'immissione in libera pratica o alle dichiarazioni di esportazione.

Gli Stati membri collaborano con la Commissione per definire gli elementi necessari in merito alle dichiarazioni doganali per l'immissione in libera pratica o alle dichiarazioni di esportazione.

(3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 2454/93.

2. I dati trasmessi a norma del paragrafo 1 dai singoli Stati membri sono trattati in modo riservato.

I dati aggregati relativi a ciascuno Stato membro, tuttavia, sono a disposizione degli utilizzatori autorizzati in tutti gli Stati membri.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

Gli Stati membri collaborano con la Commissione per determinare le modalità pratiche relative all'accesso autorizzato ai dati aggregati.

<sup>(1)</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1875/2006 (GU L 360 del 19.12.2006, pag. 64).

3. Per alcune merci i controlli sono eseguiti in modo riservato.



4. Quando, secondo le procedure semplificate di cui agli articoli da 253 a 267 e agli articoli da 280 a 289, i dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo non sono validi, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati disponibili alla data dell'accettazione della dichiarazione completa o complementare.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2007.

Per la Commissione  
László KOVÁCS  
Membro della Commissione

\_\_\_\_\_

## REGOLAMENTO (CE) N. 215/2007 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2007

recante applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco delle variabili target secondarie relative al sovraindebitamento e all'esclusione finanziaria

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2, lettera f),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1177/2003 ha istituito un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita, comprendente dati longitudinali e trasversali comparabili e tempestivi sul reddito, nonché sul livello e sulla composizione della povertà e dell'esclusione sociale a livello nazionale ed europeo.
- (2) A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera f), del summenzionato regolamento sono necessarie misure di esecuzione per l'elenco delle tematiche e delle variabili target secondarie da includere ogni anno nella componente tra-

sversale di EU-SILC. Per il 2008 occorre stabilire l'elenco delle variabili target secondarie incluse nel modulo sul sovraindebitamento e l'esclusione finanziaria. Occorre inoltre stabilire i codici delle variabili e le definizioni.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'elenco delle variabili target secondarie, i codici delle variabili e le definizioni per il modulo 2008 relativo al sovraindebitamento e all'esclusione finanziaria da inserire nella componente trasversale delle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) figurano nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2007.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 165 del 3.7.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

## ALLEGATO

Ai fini del presente regolamento si applicano le unità, le modalità di raccolta dei dati, i periodi di riferimento e le definizioni che figurano di seguito.

**1. Unità**

Le variabili target si riferiscono esclusivamente alla famiglia. Ove si tratti di servizi finanziari, per famiglia si intende qualunque suo componente.

**2. Modalità di raccolta dei dati**

Per tutte le variabili target, la rilevazione dei dati avviene mediante intervista con il componente selezionato della famiglia o mediante estrazione da registri.

**3. Periodi di riferimento**

Le variabili target si riferiscono a quattro tipologie di periodi di riferimento:

- ultimi 12 mesi (*arretrati*)
- prossimi 12 mesi (*aspettative future*)
- ultimi 3 mesi (*saldo scoperto di una carta di credito/carta clienti*)
- corrente (*tutte le altre variabili*).

**4. Definizioni**1) *Importi*

- a) Variabili per la rilevazione degli importi: l'importo va rilevato secondo una scala discreta armonizzata che verrà istituita dal gruppo di lavoro sulle condizioni di vita.

2) *Conto bancario*

- a) Conto corrente bancario: conto di deposito che offre possibilità di gestione giornaliera del denaro tra cui una gamma di metodi di pagamento flessibili che consentono ai clienti di versare denaro direttamente ad altri soggetti. Tra i servizi standard offerti dal conto corrente figura un libretto degli assegni, la possibilità di disporre ordini di pagamento permanenti, l'addebito e il pagamento diretto tramite una carta di debito. Un conto di risparmio non è un conto corrente e non dà tali possibilità.
- b) Scoperto di conto bancario: la famiglia si trova in una situazione di saldo negativo di uno dei suoi conti bancari per difficoltà finanziarie (necessità urgente di denaro, spese superiori alle entrate, ecc.). Sono addebitati interessi sull'importo dovuto. Il conto bancario non deve necessariamente essere un conto corrente.

3) *Carte di credito/carte clienti*

- a) Le carte di credito (Visa, Amex, MasterCard, Diners, ecc.) offrono una possibilità specifica di credito: ossia il prestito di denaro nel periodo compreso tra il momento dell'acquisto dei beni e il momento del rimborso integrale dell'importo; vengono addebitati interessi sull'eventuale saldo scoperto alla fine del mese. Gli estratti mensili delle spese specificano l'importo minimo da pagare. La carta di credito non è una carta di debito bancaria, la quale prevede l'immediato addebito dell'importo speso su un conto bancario collegato alla carta.
- b) Le carte clienti sono carte di credito emesse da una singola società/singolo negozio che possono essere utilizzate soltanto per pagamenti a favore della società/del negozio in questione.
- c) Saldo scoperto: la famiglia non ha pagato integralmente alla «fine del mese» l'importo speso o dovuto con carte di credito/carte clienti per almeno gli ultimi tre mesi a causa di difficoltà finanziarie.

4) *Fonte di credito e prestiti*

- a) Il credito e i prestiti comprendono ogni credito commerciale o prestito che preveda un piano di rimborso, tranne i mutui relativi alla prima casa. Le possibilità di scoperto, le carte di credito o le carte clienti per cui non è stabilito un piano di rimborso non sono incluse. Sono esclusi inoltre i prestiti chiesti ad amici e parenti (credito informale).

5) *Arretrati*

- a) Arretrati: importo dovuto (fatture, affitto, rimborso del credito/rata del mutuo, ecc.) non pagato alla scadenza negli ultimi 12 mesi per motivi finanziari; concetto uguale a quello utilizzato per HS010, HS020 e HS030.

- b) Importo totale attuale degli arretrati: la somma degli importi dovuti attualmente dalla famiglia che non hanno potuto essere pagati alla scadenza.
- c) Fatture/pagamenti relativi all'abitazione: affitto e rate del mutuo per la prima casa e bollette delle utenze domestiche (acqua, luce, gas, riscaldamento, ecc.). Dovrebbe corrispondere alla copertura delle variabili HS010 e HS020.
- d) Rimborso di altri prestiti e crediti: prestiti in contanti (diversi dalle rate del mutuo per la prima casa) o rate di rimborso di acquisti rateali e simili (ordini per corrispondenza, finanziamenti auto, ecc.). Sono inclusi anche i rimborsi minimi delle carte di credito/carte clienti. Dovrebbe corrispondere alla copertura della variabile HS030.
- e) Altre spese della famiglia non inerenti all'abitazione: istruzione, salute, altre spese non coperte dalle fatture relative all'abitazione.
- 6) *Calo del reddito*
- a) Reddito: reddito totale lordo della famiglia.
- 7) *Esclusione finanziaria*
- (a) Motivi per cui la famiglia non dispone di un conto corrente bancario e ne ha bisogno: possono essere citati più motivi che saranno riportati tramite gli indicatori MI111-MI114. Le domande sono filtrate: non devono essere poste alle famiglie che hanno un conto corrente bancario o che non ne hanno bisogno.
- (b) Motivi per cui la famiglia non dispone di credito commerciale e ne ha bisogno: possono essere citati più motivi che saranno riportati tramite gli indicatori MI122-MI125. Credito commerciale: possibilità di scoperto, carte di credito o carte clienti, mutui e altri prestiti o crediti collegati ad acquisti. Non sono inclusi i prestiti di amici e parenti. Le domande sono filtrate: non devono essere poste alle famiglie che hanno credito commerciale o che non ne hanno bisogno. Alle famiglie che hanno avuto prestiti soltanto da familiari e amici le domande vanno poste.

#### 5. Trasmissione dei dati ad Eurostat

Le variabili target secondarie sul «sovraindebitamento e l'esclusione finanziaria» vanno trasmesse a Eurostat nel file dei dati sulle famiglie (H) dopo le variabili target primarie.

#### TEMATICHE ED ELENCO DELLE VARIABILI TARGET

Nome della variabile	Modulo 2008	Sovraindebitamento ed esclusione finanziaria
	Codice	Variabile target
<b>Conti bancari e scoperto</b>		
MI010	1	<b>La famiglia ha un conto corrente bancario</b> Sì
	2	No
MI010_F	1	Variabile compilata
	-1	Dato mancante
MI020	1	<b>La famiglia ha uno scoperto su uno dei suoi conti bancari</b> Sì
	2	No
MI020_F	1	Variabile compilata
	-1	Dato mancante
	-2	N/A (nessun conto bancario)
MI025		<b>Importo totale stimato del saldo scoperto sui conti bancari della famiglia, per classi</b>
	1-9	Classe
MI025_F	1	Variabile compilata
	-1	Dato mancante
	-2	N/A (nessuno scoperto: MI020=2)

Nome della variabile	Modulo 2008	Sovraindebitamento ed esclusione finanziaria
	Codice	Variabile target
<b>Carte di credito/carte clienti</b>		
MI030		<b>La famiglia possiede una o più carte di credito/carte clienti</b>
	1 2	Si No
MI030_F	1 -1	Variabile compilata Dato mancante
MI040		<b>La famiglia ha una o più carte di credito/carte clienti con saldo scoperto</b>
	1 2	Si No
MI040_F	1 -1 -2	Variabile compilata Dato mancante N/A [nessuna carta di credito/carta clienti (MI030=2)]
MI045		<b>Importo totale stimato del saldo scoperto all'ultimo estratto mensile relativo alle carte di credito/carte clienti della famiglia, per classi</b>
	1-9	Classe
MI045_F	1 -1 -2	Variabile compilata Dato mancante N/A [nessuna carta di credito/carta clienti con saldo scoperto (MI040=2 o MI030=2)]
<b>Fonte di credito e prestiti</b>		
MI050		<b>La famiglia ha crediti o prestiti (diversi dal mutuo per la prima casa)</b>
	1 2	Si No
MI050_F	1 -1	Variabile compilata Dato mancante
MI051		<b>La famiglia ha un mutuo non relativo alla prima casa</b>
	1 2	Si No
MI051_F	1 -1 -2	Variabile compilata Dato mancante N/A (MI050=2)
MI052		<b>La famiglia ha rate di rimborso di acquisti rateali (ad esempio leasing, auto, attrezzature tecniche)</b>
	1 2	Si No
MI052_F	1 -1 -2	Variabile compilata Dato mancante N/A (MI050=2)
MI053		<b>La famiglia ha credito/prestiti collegati alla casa (dotazione, elettrodomestici, manutenzione)</b>
	1 2	Si No
MI053_F	1 -1 -2	Variabile compilata Dato mancante N/A (MI050=2)

Nome della variabile	Modulo 2008	Sovraindebitamento ed esclusione finanziaria
	Codice	Variabile target
MI054	1	<b>La famiglia ha credito/prestiti per pagare vacanze/attività ricreative</b> Sì
	2	No
MI054_F	1	Variabile compilata
	-1	Dato mancante
	-2	N/A (MI050=2)
MI055	1	<b>La famiglia ha credito/prestiti per pagare spese per l'istruzione o per la cura dei figli</b> Sì
	2	No
MI055_F	1	Variabile compilata
	-1	Dato mancante
	-2	N/A (MI050=2)
MI056	1	<b>La famiglia ha credito/prestiti per pagare spese sanitarie</b> Sì
	2	No
MI056_F	1	Variabile compilata
	-1	Dato mancante
	-2	N/A (MI050=2)
MI057	1	<b>La famiglia ha credito/prestiti per investimenti o l'avvio di un'attività imprenditoriale</b> Sì
	2	No
MI057_F	1	Variabile compilata
	-1	Dato mancante
	-2	N/A (MI050=2)
MI058	1	<b>La famiglia ha altri prestiti in contanti (conversione del debito, per coprire uno scoperto, carte di credito e altre fatture, ecc.)</b> Sì
	2	No
MI058_F	1	Variabile compilata
	-1	Dato mancante
	-2	N/A (MI050=2)
<b>Arretrati</b>		
MI060	1	<b>Arretrati per altre fatture della famiglia non inerenti all'abitazione</b> Sì
	2	No
MI060_F	1	Variabile compilata
	-1	Dato mancante
	-2	N/A (nessuna altra fattura della famiglia non inerente all'abitazione)
MI065	1-9	<b>Importo totale stimato attuale degli arretrati per altre fatture della famiglia non inerenti all'abitazione, per classi</b> Classe

Nome della variabile	Modulo 2008	Sovraindebitamento ed esclusione finanziaria
	Codice	Variabile target
MI065_F	1	Variabile compilata
	-1	Dato mancante
	-2	N/A [attualmente nessun arretrato (MI060=2 o importo attuale dovuto pari a zero) o nessuna altra fattura della famiglia non inerente all'abitazione (MI060_F=-2)]
MI075		<b>Importo totale stimato attuale degli arretrati per rimborsi/fatture della famiglia inerenti all'abitazione, per classi</b>
	1-9	Classe
MI075_F	1	Variabile compilata
	-1	Dato mancante
	-2	N/A [attualmente nessun arretrato (HS010=2 e HS020=2 o importo attuale dovuto pari a zero) o nessun rimborso/fattura della famiglia inerente all'abitazione (HS010_F=-2 e HS020_F=-2)]
MI085		<b>Importo totale stimato attuale degli arretrati per il rimborso di altri crediti e prestiti della famiglia, per classi</b>
	1-9	Classe
MI085_F	1	Variabile compilata
	-1	Dato mancante
	-2	N/A [attualmente nessun arretrato (HS030=2 o importo attuale dovuto pari a zero) o nessun rimborso di altri crediti e prestiti (HS030_F=-2)]
<b>Calo del reddito</b>		
MI090		<b>Calo significativo del reddito della famiglia negli ultimi 12 mesi</b>
	1	Sì
	2	No
MI090_F	1	Variabile compilata
	-1	Dato mancante
MI095		<b>Motivo principale del calo del reddito</b>
	1	Perdita del posto di lavoro/licenziamento
	2	Variazione dell'orario di lavoro e/o del salario
	3	Inabilità al lavoro per malattia o disabilità
	4	Maternità-congedo parentale-cura dei figli
	5	Pensionamento
	6	Fallimento del matrimonio/della relazione
	7	Altre variazioni della composizione della famiglia
	8	Altri motivi
MI095_F	1	Variabile compilata
	-1	Dato mancante
	-2	N/A [nessun calo di reddito (MI090=2)]
<b>Aspettative future</b>		
MI100		<b>Aspettative riguardo alla situazione finanziaria nei prossimi 12 mesi; prevede che la sua situazione finanziaria</b>
	1	Migliorerà
	2	Rimarrà pressoché invariata
	3	Peggiorerà
	4	Non sa
MI100_F	1	Variabile compilata
	-1	Dato mancante

Nome della variabile	Modulo 2008	Sovraindebitamento ed esclusione finanziaria
	Codice	Variabile target
<b>Esclusione finanziaria</b>		
<b>Motivi per cui la famiglia non ha un conto corrente bancario</b>		
MI110	1	<b>La famiglia non ha bisogno di un conto e preferisce gestire contanti</b>
	2	Si No
MI110_F	1	Variabile compilata
	-1	Dato mancante
	-2	N/A [la famiglia ha un conto corrente bancario (MI010=1)]
MI111	1	<b>Le spese sono troppo elevate</b>
	2	Si No
MI111_F	1	Variabile compilata
	-1	Dato mancante
	-2	N/A [la famiglia ha un conto corrente bancario (MI010=1) o non ne ha bisogno (MI110=1)]
MI112	1	<b>Non c'è un'agenzia bancaria vicino al domicilio o al luogo di lavoro della famiglia</b>
	2	Si No
MI112_F	1	Variabile compilata
	-1	Dato mancante
	-2	N/A [la famiglia ha un conto corrente bancario (MI010=1) o non ne ha bisogno (MI110=1)]
MI113	1	<b>La famiglia ha chiesto l'apertura di un conto, ma la domanda è stata respinta</b>
	2	Si No
MI113_F	1	Variabile compilata
	-1	Dato mancante
	-2	N/A [la famiglia ha un conto corrente bancario (MI010=1) o non ne ha bisogno (MI110=1)]
MI114	1	<b>Le banche rifiuterebbero l'apertura di un conto alla famiglia</b>
	2	Si No
MI114_F	1	Variabile compilata
	-1	Dato mancante
	-2	N/A [la famiglia ha un conto corrente bancario (MI010=1) o non ne ha bisogno (MI110=1)]
<b>Motivi per cui la famiglia non dispone di credito commerciale</b>		
MI120	1	<b>La famiglia non ha alcuna necessità di prestiti</b>
	2	Si No
MI120_F	1	Variabile compilata
	-1	Dato mancante
	-2	N/A (la famiglia dispone di credito commerciale)



Nome della variabile	Modulo 2008	Sovraindebitamento ed esclusione finanziaria
	Codice	Variabile target
MI121		<b>La famiglia può ottenere prestiti da parenti o amici</b>
	1	Sì
	2	No
MI121_F	1	Variabile compilata
	-1	Dato mancante
	-2	N/A (la famiglia dispone di credito commerciale)
MI122		<b>La famiglia non sarà in grado di rimborsare il debito</b>
	1	Sì
	2	No
MI122_F	1	Variabile compilata
	-1	Dato mancante
	-2	N/A [la famiglia dispone di credito commerciale o non ne ha bisogno (MI120=1)]
MI123		<b>La famiglia ha chiesto l'apertura di credito, ma la domanda è stata respinta</b>
	1	Sì
	2	No
MI123_F	1	Variabile compilata
	-1	Dato mancante
	-2	N/A [la famiglia dispone di credito commerciale o non ne ha bisogno (MI120=1)]
MI124		<b>La famiglia disponeva di credito, ma tale possibilità è stata ritirata</b>
	1	Sì
	2	No
MI124_F	1	Variabile compilata
	-1	Dato mancante
	-2	N/A [la famiglia dispone di credito commerciale o non ne ha bisogno (MI120=1)]
MI125		<b>Le banche rifiuterebbero l'apertura di credito alla famiglia</b>
	1	Sì
	2	No
MI125_F	1	Variabile compilata
	-1	Dato mancante
	-2	N/A [la famiglia dispone di credito commerciale o non ne ha bisogno (MI120=1)]

## REGOLAMENTO (CE) N. 216/2007 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2007

**che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1629/2004 del Consiglio sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India mediante importazioni di alcuni tipi di grafite artificiale originari dell'India e che dispone la registrazione di tali importazioni**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

C. MISURE IN VIGORE

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

- (5) Le misure attualmente in vigore che potrebbero essere oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1629/2004 del Consiglio<sup>(2)</sup>.

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («il regolamento di base»)<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafi 3 e 5,

D. MOTIVAZIONI

considerando quanto segue:

- (6) La domanda contiene elementi di prova prima facie sufficienti per dimostrare che le misure antidumping istituite sulle importazioni del prodotto in esame vengono eluse mediante importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta.

## A. DOMANDA

- (7) Sono stati forniti i seguenti elementi di prova:

- (1) La Commissione ha ricevuto, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, una domanda di apertura di inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India.
- (2) La domanda è stata presentata il 15 gennaio 2007 dalla European Carbon and Graphite Association (ECGA) per conto dei produttori comunitari di alcuni sistemi di elettrodi di grafite.

- i) dalla domanda risulta che, dopo l'istituzione delle misure antidumping sul prodotto in esame, la configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dall'India nella Comunità ha subito un notevole cambiamento, per il quale non vi sono motivazioni o giustificazioni sufficienti oltre all'istituzione del dazio;

## B. PRODOTTO

- (3) I prodotti oggetto della possibile elusione sono elettrodi di grafite utilizzati nei forni elettrici, con una densità apparente di 1,65 g/cm<sup>3</sup> o superiore e una resistenza elettrica di 6,0 µΩ.m o inferiore, classificabili al codice NC ex 8545 11 00 (codice TARIC 8545 11 00 10) e i relativi nippli, classificabili al codice NC ex 8545 90 90 (codice TARIC 8545 90 90 10), importati insieme o separatamente e originari dell'India («il prodotto in esame»). I codici sono indicati a titolo puramente informativo.
- (4) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è costituito da barre di grafite artificiale di almeno 75 mm di diametro originarie dell'India («il prodotto oggetto dell'inchiesta»), dichiarate di norma al codice NC ex 3801 10 00 (codice TARIC 3801 10 00 10). Il codice è fornito a titolo puramente informativo. Il prodotto oggetto dell'inchiesta è un prodotto intermedio nella fabbricazione del prodotto in esame e presenta già le caratteristiche di base di quest'ultimo.

- ii) tale cambiamento nella configurazione degli scambi sembrerebbe dovuto a una semplice operazione di conversione effettuata nella Comunità, mediante la quale le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta vengono convertite nel prodotto in esame;
- iii) la domanda contiene inoltre elementi di prova prima facie sufficienti del fatto che gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame risultano compromessi in termini quantitativi. Notevoli volumi di importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta sembrano aver sostituito le importazioni del prodotto in esame;
- iv) la domanda contiene infine sufficienti elementi di prova prima facie del fatto che i prezzi del prodotto oggetto dell'inchiesta dopo la conversione sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per il prodotto in esame;
- v) qualora nel corso dell'inchiesta fossero identificate pratiche di elusione di cui all'articolo 13 del regolamento di base diverse dalla semplice conversione, l'inchiesta potrebbe riguardare anche tali pratiche.

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

<sup>(2)</sup> GU L 295 del 18.9.2004, pag. 10.

**E. PROCEDURA**

- (8) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 13 del regolamento di base, nonché la decisione di sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

**a) Questionari**

- (9) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori/esportatori e alle associazioni di produttori/esportatori dell'India, agli importatori e alle associazioni di importatori della Comunità che hanno collaborato all'inchiesta che ha determinato l'istituzione delle misure in vigore, nonché alle autorità dell'India. Eventualmente potranno essere chieste informazioni anche all'industria comunitaria.

- (10) In ogni caso, tutte le parti interessate devono contattare la Commissione senza indugio, entro il termine di cui all'articolo 3 del presente regolamento, per sapere se figurano nella domanda ed eventualmente chiedere un questionario entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, dal momento che il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate.

- (11) Le autorità dell'India saranno informate dell'apertura dell'inchiesta e riceveranno una copia della domanda.

**b) Raccolta delle informazioni e audizioni**

- (12) Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

**c) Esenzione delle importazioni dalla registrazione o dalle misure**

- (13) A norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta possono essere esentate dalla registrazione o dalle misure se l'importazione non costituisce una forma di elusione.

- (14) Poiché l'eventuale elusione si verifica all'interno della Comunità, a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base possono essere concesse esenzioni agli

importatori del prodotto oggetto dell'inchiesta che dimostrino di non essere collegati ai produttori interessati dalle misure. Gli importatori che desiderano beneficiare dell'esenzione devono presentare una domanda sostenuta da sufficienti elementi di prova entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.

**F. REGISTRAZIONE**

- (15) A norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, è opportuno sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta per consentire, qualora le conclusioni dell'inchiesta confermino l'elusione, la riscossione retroattiva dell'appropriato ammontare di dazi antidumping a decorrere dalla data di registrazione di tali importazioni originarie dell'India.

**G. TERMINI**

- (16) Ai fini di una corretta amministrazione, devono essere fissati i termini entro i quali:

— le parti interessate possono manifestarsi presso la Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto, fornire le risposte ai questionari o comunicare qualsiasi altra informazione di cui occorra tener conto nel corso dell'inchiesta,

— gli importatori della Comunità possono chiedere l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure,

— le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

- (17) È importante notare che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base è subordinato al fatto che la parte si manifesti entro i termini stabiliti dall'articolo 3 del presente regolamento.

**H. OMESSA COLLABORAZIONE**

- (18) Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie o non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

- (19) Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno usare i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora o collabora soltanto parzialmente e le conclusioni si basano pertanto sui dati disponibili in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto lo sarebbe stato se avesse collaborato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

È aperta un'inchiesta, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, per stabilire se le importazioni nella Comunità di barre di grafite artificiale di almeno 75 mm di diametro originarie dell'India, classificabili di norma al codice NC ex 3801 10 00 (TARIC 3801 10 00 10), eludano le misure istituite dal regolamento (CE) n. 1629/2004.

*Articolo 2*

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, le autorità doganali sono invitate ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nella Comunità di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

La registrazione scade nove mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

La Commissione può chiedere alle autorità doganali, mediante regolamento, di sospendere la registrazione delle importazioni nella Comunità di prodotti importati da importatori che abbiano chiesto di essere esentati dalla registrazione e per i quali non sia risultato che abbiano eluso i dazi antidumping.

*Articolo 3*

1. I questionari devono essere chiesti alla Commissione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. Salvo altrimenti disposto, se desiderano che si tenga conto delle loro osservazioni durante l'inchiesta, le parti interessate devono mettersi in contatto con la Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario o eventuali altre informazioni entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2007.

3. Gli importatori che desiderino richiedere l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una domanda sostenuta da sufficienti elementi di prova entro lo stesso termine di quaranta giorni.

4. Le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di quaranta giorni.

5. Le informazioni relative al caso in esame, le richieste di audizione o di questionari, come pure le domande di esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure, devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, se non altrimenti specificato) e devono indicare il nome, l'indirizzo, l'indirizzo di posta elettronica e i numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte al questionario e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «*Diffusione limitata*»<sup>(1)</sup> e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata, che sarà contrassegnata dalla dicitura «CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea  
Direzione generale «Commercio»  
Direzione H  
Ufficio: J-79 5/16  
B-1049 Bruxelles  
Belgio  
Fax (32-2) 295 65 05.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> Questo significa che il documento è destinato esclusivamente ad uso interno. Esso è protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

## REGOLAMENTO (CE) N. 217/2007 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2007

**che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure compensative istituite dal regolamento (CE) n. 1628/2004 del Consiglio sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India mediante importazioni di alcuni tipi di grafite artificiale originari dell'India e che dispone la registrazione di tali importazioni**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup> (il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 23, paragrafo 2, e l'articolo 24, paragrafi 3 e 5,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

**A. DOMANDA**

- (1) La Commissione ha ricevuto, a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento di base, una domanda di apertura di inchiesta sulla presunta elusione delle misure compensative istituite sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India.
- (2) La domanda è stata presentata il 15 gennaio 2007 dalla European Carbon and Graphite Association (ECGA) per conto dei produttori comunitari di alcuni sistemi di elettrodi di grafite.

**B. PRODOTTO**

- (3) I prodotti oggetto della possibile elusione sono elettrodi di grafite utilizzati nei forni elettrici, con una densità apparente di 1,65 g/cm<sup>3</sup> o superiore e una resistenza elettrica di 6,0 µΩ.m o inferiore, classificabili al codice NC ex 8545 11 00 (codice TARIC 8545 11 00 10) e i relativi nippli, classificabili al codice NC ex 8545 90 90 (codice TARIC 8545 90 90 10), importati insieme o separatamente e originari dell'India (il «prodotto in esame»). I codici sono indicati a titolo puramente informativo.
- (4) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è costituito da barre di grafite artificiale di almeno 75 mm di diametro originarie dell'India (il «prodotto oggetto dell'inchiesta»), dichiarate di norma al codice NC ex 3801 10 00 (TARIC 3801 10 00 10). Il codice è fornito a titolo puramente informativo. Il prodotto oggetto dell'inchiesta è un pro-

dotto intermedio nella fabbricazione del prodotto in esame e presenta già le caratteristiche di base di quest'ultimo.

**C. MISURE IN VIGORE**

- (5) Le misure attualmente in vigore che potrebbero essere oggetto di elusione sono le misure compensative istituite dal regolamento (CE) n. 1628/2004 del Consiglio <sup>(2)</sup>.

**D. MOTIVAZIONI**

- (6) La domanda contiene elementi di prova prima facie sufficienti per dimostrare che le misure compensative istituite sulle importazioni del prodotto in esame vengono eluse mediante importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta.

Sono stati forniti i seguenti elementi di prova:

- i) dalla domanda risulta che, dopo l'istituzione delle misure compensative sul prodotto in esame, la configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dall'India nella Comunità ha subito un notevole cambiamento, per il quale non vi sono motivazioni o giustificazioni sufficienti oltre all'istituzione del dazio;
- ii) tale cambiamento nella configurazione degli scambi sembrerebbe dovuto a una semplice operazione di conversione effettuata nella Comunità, mediante la quale le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta vengono convertite nel prodotto in esame;
- iii) la domanda contiene inoltre elementi di prova prima facie sufficienti del fatto che gli effetti riparatori delle misure compensative in vigore sulle importazioni del prodotto in esame risultano compromessi in termini quantitativi. Notevoli volumi di importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta provenienti dall'India sembrano aver sostituito le importazioni del prodotto in esame;
- iv) la domanda contiene infine elementi di prova prima facie sufficienti per dimostrare che il prodotto importato oggetto dell'inchiesta beneficia ancora della sovvenzione;
- v) qualora nel corso dell'inchiesta fossero identificate pratiche di elusione di cui all'articolo 23 del regolamento di base diverse dalla semplice conversione, l'inchiesta potrebbe riguardare anche tali pratiche.

<sup>(1)</sup> GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

<sup>(2)</sup> GU L 295 del 18.9.2004, pag. 4.

**E. PROCEDURA**

- (8) Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 23 del regolamento di base nonché la decisione di sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta conformemente all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base.
- a) *Questionari*
- (9) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori/esportatori e alle associazioni di produttori/esportatori dell'India, agli importatori e alle associazioni di importatori della Comunità che hanno collaborato all'inchiesta che ha determinato l'istituzione delle misure in vigore, nonché alle autorità dell'India. Eventualmente potranno essere chieste informazioni anche all'industria comunitaria.
- (10) In ogni caso, tutte le parti interessate devono contattare la Commissione senza indugio, entro il termine di cui all'articolo 3 del presente regolamento, per sapere se figurano nella domanda ed eventualmente chiedere un questionario entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, dal momento che il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate.
- (11) Le autorità dell'India saranno informate dell'apertura dell'inchiesta e riceveranno una copia della domanda.
- b) *Raccolta delle informazioni e audizioni*
- (12) Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.
- c) *Esenzione delle importazioni dalla registrazione o dalle misure*
- (13) A norma dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta possono essere esentate dalla registrazione o dalle misure se l'importazione non costituisce una forma di elusione.
- (14) Poiché l'eventuale elusione si verifica all'interno della Comunità, a norma dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento di base possono essere concesse esenzioni agli importatori del prodotto oggetto dell'inchiesta che dimostrino di non essere collegati ai produttori interessati dalle misure. Gli importatori che desiderano beneficiare

dell'esenzione devono presentare una domanda sostenuta da sufficienti elementi di prova entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.

**F. REGISTRAZIONE**

- (15) A norma dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, è opportuno sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta per consentire, qualora le conclusioni dell'inchiesta confermino l'elusione, la riscossione retroattiva dell'appropriato ammontare di dazi compensativi, a decorrere dalla data di registrazione di tali importazioni originarie dell'India.

**G. TERMINI**

- (16) Ai fini di una corretta amministrazione, devono essere fissati i termini entro i quali:
- le parti interessate possono manifestarsi presso la Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto, fornire le risposte ai questionari o comunicare qualsiasi altra informazione di cui occorra tener conto nel corso dell'inchiesta,
  - gli importatori della Comunità possono chiedere l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure,
  - le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.
- (17) È importante notare che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base è subordinato al fatto che la parte si manifesti entro i termini stabiliti dall'articolo 3 del presente regolamento.

**H. OMESSA COLLABORAZIONE**

- (18) Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie o non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 28 del regolamento di base.
- (19) Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno usare i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora o collabora soltanto parzialmente e le conclusioni si basano pertanto sui dati disponibili in conformità dell'articolo 28 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto lo sarebbe stato se avesse collaborato,



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

È aperta un'inchiesta, a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2026/97, per stabilire se le importazioni nella Comunità di barre di grafite artificiale di almeno 75 mm di diametro originarie dell'India, classificabili di norma al codice NC ex 3801 10 00 (TARIC 3801 10 00 10), eludano le misure istituite dal regolamento (CE) n. 1628/2004.

#### Articolo 2

A norma dell'articolo 23, paragrafo 2, e dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2026/97, le autorità doganali sono invitate ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nella Comunità di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

La registrazione scade nove mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

La Commissione può chiedere alle autorità doganali, mediante regolamento, di sospendere la registrazione delle importazioni nella Comunità di prodotti importati da importatori che abbiano chiesto di essere esentati dalla registrazione e per i quali non sia risultato che abbiano eluso i dazi compensativi.

#### Articolo 3

1. I questionari devono essere chiesti alla Commissione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. Salvo altrimenti disposto, se desiderano che si tenga conto delle loro osservazioni durante l'inchiesta, le parti interessate devono mettersi in contatto con la Commissione, presentare

le loro osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario o eventuali altre informazioni entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

3. Gli importatori che desiderino richiedere l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una domanda sostenuta da sufficienti elementi di prova entro lo stesso termine di quaranta giorni.

4. Le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di quaranta giorni.

5. Le informazioni relative al caso in esame, le richieste di audizione o di questionari, come pure le domande di esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure, devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, se non altrimenti specificato) e devono indicare il nome, l'indirizzo, l'indirizzo di posta elettronica e i numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte al questionario e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «*Diffusione limitata*»<sup>(1)</sup> e, conformemente all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata, che sarà contrassegnata dalla dicitura «CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea  
Direzione generale «Commercio»  
Direzione H  
J-79 5/16  
B-1049 Bruxelles  
Fax (32-2) 295 65 05.

#### Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2007.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> Questo significa che il documento è destinato esclusivamente ad uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato conformemente all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 2026/97 e all'articolo 12 dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

## REGOLAMENTO (CE) N. 218/2007 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2007

## recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Argentina relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alla Comunità europea<sup>(2)</sup>, approvato con decisione 2006/930/CE del Consiglio<sup>(3)</sup>, prevede l'apertura di contingenti tariffari per il vino.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario<sup>(4)</sup>, ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni in dogana.
- (3) In conformità agli impegni assunti dalla Comunità ai sensi dell'accordo sotto forma di scambio di lettere, il

presente regolamento si applica a decorrere dal 1º gennaio 2007.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Per i prodotti importati nella Comunità sono aperti i seguenti contingenti:

- a) un contingente tariffario di 20 000 hl (erga omnes) per il vino (voci tariffarie 2204 29 65 e 2204 29 75), con dazio contingente di 8 EUR/hl (numero d'ordine 09.0095),
- b) un contingente tariffario di 40 000 hl (erga omnes) per il vino (voci tariffarie 2204 21 79 e 2204 21 80), con dazio contingente di 10 EUR/hl (numero d'ordine 09.0097).

## Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

## Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2) GU L 355 del 15.12.2006, pag. 92.

(3) GU L 355 del 15.12.2006, pag. 91.

(4) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1875/2006 (GU L 360 del 19.12.2006, pag. 64).



## REGOLAMENTO (CE) N. 219/2007 DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 2007

relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

controllo del traffico aereo efficiente e capace di assicurare lo sviluppo del trasporto aereo su basi sicure e nel rispetto dell'ambiente, beneficiando pienamente dei progressi tecnologici di programmi come Galileo.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 171,

vista la proposta della Commissione,

(3) A seguito dell'adesione della Comunità ad Eurocontrol, la Commissione ed Eurocontrol hanno firmato un accordo quadro di cooperazione per la realizzazione del cielo unico europeo e per le attività di ricerca e sviluppo nel settore del controllo del traffico aereo.

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

(4) Conformemente agli orientamenti adottati dal Consiglio «Competitività» del 7 giugno 2005 in merito alla preparazione del futuro programma spaziale europeo, l'Unione europea avrà la responsabilità di garantire la disponibilità e la continuità dei servizi operativi a sostegno delle sue politiche e contribuirà allo sviluppo, alla costituzione e al funzionamento di un'infrastruttura spaziale europea concentrandosi su applicazioni basate sulla tecnologia spaziale per contribuire al conseguimento delle sue politiche.

considerando quanto segue:

- (1) Ai fini della realizzazione del cielo unico europeo, il 10 marzo 2004 il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno adottato il regolamento (CE) n. 549/2004 che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro»<sup>(1)</sup>), il regolamento (CE) n. 550/2004 sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi»<sup>(2)</sup>), il regolamento (CE) n. 551/2004 sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo («regolamento sullo spazio aereo»<sup>(3)</sup>) e il regolamento (CE) n. 552/2004 sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull'interoperabilità»<sup>(4)</sup>).
- (2) Il progetto di modernizzazione della gestione del traffico aereo in Europa («progetto SESAR») costituisce la componente tecnologica del cielo unico europeo. Suo scopo è dotare la Comunità, entro il 2020, di un'infrastruttura di

(5) Il progetto SESAR è finalizzato all'integrazione e al coordinamento delle attività di ricerca e sviluppo precedentemente svolte in maniera dispersa e disorganica nella Comunità, comprese le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato.

(6) Evitando la duplicazione delle attività di ricerca e sviluppo, il progetto SESAR non comporterà alcun aumento del volume globale dei contributi degli utenti dello spazio aereo agli sforzi di ricerca e di sviluppo.

(7) Il progetto SESAR si articola in tre fasi: una fase di definizione, una fase di sviluppo e una fase di realizzazione.

<sup>(1)</sup> GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10.<sup>(3)</sup> GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20.<sup>(4)</sup> GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26.

- (8) La fase di definizione del progetto SESAR mira a definire le varie iniziative tecnologiche da adottare, le priorità dei programmi di modernizzazione e i piani di attuazione operativa. Questa fase è cofinanziata dalla Comunità e dall'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol).
- (9) La fase di definizione è iniziata nell'ottobre 2005 ed è portata avanti, sotto la responsabilità di Eurocontrol, da un consorzio di imprese selezionato in seguito a una gara d'appalto pubblica. Questa fase, che avrà termine nel 2008, sfocerà nel piano di modernizzazione della gestione del traffico aereo in Europa. Il piano definirà il programma di lavoro per l'attuazione degli obiettivi target, comprese le varie strategie di realizzazione.
- (10) La fase di definizione sarà seguita da quella di sviluppo (2008-2013), nella quale saranno elaborate nuove apparecchiature, sistemi o standard, che assicurerà la convergenza verso un sistema di gestione del traffico aereo pienamente interoperabile in Europa.
- (11) La fase di sviluppo sfocerà nella fase di realizzazione (2014-2020), vale a dire la produzione e la realizzazione su vasta scala della nuova infrastruttura di gestione del traffico europeo. Tale infrastruttura dovrebbe essere formata da componenti pienamente armonizzate e interoperabili, per garantire alte prestazioni nel settore del trasporto aereo in Europa.
- (12) In considerazione del numero di attori che dovranno intervenire in questo processo e delle risorse finanziarie e capacità tecniche necessarie, è essenziale, per razionalizzare le attività, che si costituisca un soggetto giuridico capace di garantire la gestione dei fondi assegnati al progetto SESAR durante la fase di sviluppo.
- (13) È quindi necessario istituire un'impresa comune ai sensi dell'articolo 171 del trattato, per conseguire progressi rilevanti nello sviluppo di tecnologie relative ai sistemi di controllo del traffico aereo durante la fase di sviluppo e per preparare la fase di realizzazione.
- (14) Compito principale dell'impresa comune è la gestione delle attività di ricerca, sviluppo e validazione del progetto SESAR associando i fondi pubblici e privati erogati dai suoi membri e sulla base di risorse tecniche esterne, in particolare avvalendosi dell'esperienza e della competenza di Eurocontrol.
- (15) Le attività intraprese dall'impresa comune nell'ambito del programma SESAR sono prevalentemente attività di ricerca e di sviluppo. Pertanto, il finanziamento comunitario dovrebbe provenire in particolare dai programmi quadro di ricerca e sviluppo della Comunità. Un ulteriore finanziamento potrebbe derivare dal programma nel settore delle reti transeuropee, a norma dell'articolo 4, lettera g), della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti <sup>(1)</sup>, che prevede la possibilità di finanziare azioni di ricerca e di sviluppo.
- (16) Il finanziamento comunitario dell'impresa comune dovrebbe, a questo stadio del progetto, essere limitato alla fase di sviluppo nel periodo cui si riferisce l'attuale quadro finanziario 2007-2013. Tuttavia ciò non pregiudica la possibilità che il Consiglio riesami l'oggetto, la governance, il finanziamento e la durata dell'impresa comune in funzione dei progressi compiuti nella fase di sviluppo.
- (17) La partecipazione significativa dell'industria costituisce un elemento essenziale del progetto SESAR. È pertanto fondamentale che il finanziamento pubblico della fase di sviluppo del progetto SESAR sia integrato da contributi dell'industria.
- (18) È opportuno che l'impresa comune sia costituita prima della fine della fase di definizione in modo da consentirle di seguire i lavori di tale fase e di preparare la fase di sviluppo, al fine di garantire l'attuazione rapida del piano di modernizzazione della gestione del traffico aereo in Europa.
- (19) Il Consiglio dovrebbe decidere riguardo all'approvazione del piano di modernizzazione della gestione del traffico aereo in Europa, compresa la sua trasposizione nell'impresa comune, in vista della modernizzazione della gestione del traffico aereo in Europa. In tale contesto dovrebbe inoltre riesaminare il finanziamento del progetto SESAR ed in particolare l'impegno da parte dell'industria a contribuire all'impresa comune.
- (20) Al fine di agevolare la comunicazione con i membri fondatori, è opportuno che la sede dell'impresa comune sia a Bruxelles.

<sup>(1)</sup> GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

- (21) L'impresa comune è un soggetto senza scopo di lucro che destina tutte le sue risorse alla gestione di un programma pubblico di ricerca di interesse europeo. I suoi due membri fondatori sono organizzazioni internazionali che agiscono per conto dei rispettivi Stati membri. Tale soggetto, pertanto, dovrebbe beneficiare della più ampia esenzione fiscale possibile nello Stato ospitante.
- (22) La Commissione dovrebbe essere assistita dal comitato per il cielo unico istituito dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 549/2004. Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(1)</sup>.
- (23) È opportuno che la Commissione informi regolarmente il Parlamento europeo e il Consiglio dei progressi compiuti dall'impresa comune. Tali informazioni dovrebbero essere fornite tramite valutazioni periodiche effettuate dalla Commissione e in base a relazioni annuali sull'attività dell'impresa comune.
- (24) È opportuno stabilire le modalità organizzative e operative dell'impresa comune adottando lo statuto dell'impresa comune, riportato nell'allegato.
- (25) Poiché le tariffe di rotta sono interamente a carico degli utenti dello spazio aereo, questi ultimi contribuiscono finanziariamente agli sforzi di ricerca e sviluppo nel settore della gestione del traffico aereo. Per tale motivo è opportuno che essi siano adeguatamente rappresentati nell'impresa comune.
- (26) Il finanziamento pubblico delle fasi di definizione e di sviluppo del progetto SESAR è rilevante e gli investimenti in un sistema di nuova generazione per la gestione del traffico aereo dovrebbero essere effettuati in ampia misura dagli Stati membri, compresi gli organismi designati dagli Stati membri. Gli Stati membri (dell'Unione europea e/o di Eurocontrol) dovrebbero pertanto avere accesso a titolo gratuito, a scopi non commerciali, alle conoscenze risultanti dal progetto ed essere autorizzati ad utilizzare tali conoscenze per i propri scopi, comprese gare d'appalto pubbliche,
2. L'impresa comune cessa di esistere otto anni dopo l'approvazione da parte del Consiglio del piano di modernizzazione della gestione del traffico aereo in Europa («il piano di modernizzazione ATM»), risultante dalla fase di definizione del progetto SESAR. Il Consiglio decide in merito a tale approvazione sulla base di una proposta della Commissione.
3. Il piano di modernizzazione ATM è comunicato al Parlamento europeo.
4. Il Consiglio riesamina, se del caso, l'ambito d'applicazione, la governance, il finanziamento e la durata dell'impresa comune sulla base di una proposta della Commissione, in funzione dello sviluppo del progetto e del piano di modernizzazione ATM, tenendo conto della valutazione di cui all'articolo 7.
5. Scopo dell'impresa comune è provvedere alla modernizzazione del sistema di gestione del traffico aereo europeo coordinando e concentrando tutti gli sforzi pertinenti di ricerca e sviluppo nella Comunità. L'impresa comune è responsabile dell'esecuzione del piano di modernizzazione ATM e, in particolare, dell'espletamento dei seguenti compiti:
- organizzare e coordinare le attività della fase di sviluppo del progetto SESAR, conformemente al piano di modernizzazione ATM, risultanti dalla fase di definizione del progetto gestito da Eurocontrol, combinando e gestendo all'interno di un'unica struttura finanziamenti provenienti dal settore pubblico e da quello privato,
  - assicurare i finanziamenti necessari per le attività della fase di sviluppo del progetto SESAR conformemente al piano di modernizzazione ATM,
  - assicurare il coinvolgimento delle parti interessate appartenenti al settore della gestione del traffico aereo in Europa, in particolare: fornitori di servizi di navigazione aerea, utenti dello spazio aereo, associazioni del personale, aeroporti e industria manifatturiera, nonché istituzioni scientifiche interessate o comunità scientifica interessata,
  - organizzare il lavoro tecnico di ricerca e sviluppo, di convalida e di studio che sarà realizzato sotto la sua autorità, evitando al contempo la frammentazione delle attività,
  - sovrintendere alle attività connesse allo sviluppo di prodotti comuni debitamente identificati nel piano di modernizzazione ATM e, se necessario, indire bandi di gara specifici.
6. L'impresa comune diventa operativa al più tardi dopo il trasferimento del piano di modernizzazione ATM all'impresa comune.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### **Costituzione di un'impresa comune**

1. Per la gestione delle attività della fase di sviluppo del progetto di modernizzazione della gestione del traffico aereo e potenziamento della sicurezza in Europa («progetto SESAR»), è costituita un'impresa comune detta «impresa comune SESAR» («impresa comune»).

<sup>(1)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

7. L'impresa comune ha sede a Bruxelles.

#### Articolo 2

##### Status giuridico

1. L'impresa comune ha personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione di detto Stato. Può in particolare acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

2. Gli Stati membri adottano tutte le misure utili ad accordare all'impresa comune la più ampia esenzione fiscale possibile per quanto concerne l'IVA ed altre imposte e accise.

#### Articolo 3

##### Statuto dell'impresa comune

È adottato lo statuto dell'impresa comune, allegato al presente regolamento, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

#### Articolo 4

##### Fonti di finanziamento

1. Il finanziamento dell'impresa comune proviene da contributi dei suoi membri, comprese le imprese private, a norma degli articoli 1 e 12 dello statuto.

2. Il contributo della Comunità è imputato al bilancio del programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico. Può inoltre essere imputato al bilancio del programma quadro per le reti transeuropee.

3. Tutti i contributi finanziari della Comunità all'impresa comune cessano allo scadere delle prospettive finanziarie 2007-2013, salvo che il Consiglio decida altrimenti sulla base di una proposta della Commissione.

#### Articolo 5

##### Comitato

1. Il comitato per il cielo unico, istituito ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 549/2004 («il comitato»), è regolarmente informato in merito allo svolgimento dei lavori dell'impresa comune. A tal fine la Commissione mette all'ordine del giorno di ogni riunione del comitato un punto relativo al progetto SESAR.

2. La Commissione adotta la posizione della Comunità nel consiglio di amministrazione.

3. Tuttavia, la posizione della Comunità nel consiglio di amministrazione per quanto riguarda le decisioni relative alla nomina del direttore esecutivo e alle questioni finanziarie strategiche o le decisioni adottate ai sensi dell'articolo 23 dello statuto sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento.

4. La posizione della Comunità nel consiglio di amministrazione per quanto riguarda le decisioni relative all'adesione di nuovi membri, alla modifica dello statuto e a modifiche significative del piano di modernizzazione ATM è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

#### Articolo 6

##### Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 5.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

4. La Commissione può consultare il comitato su qualsiasi altra questione concernente l'applicazione del presente regolamento.

5. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

#### Articolo 7

##### Valutazione

Ogni tre anni, a decorrere dall'inizio dell'attività dell'impresa comune e almeno un anno prima della sua cessazione, la Commissione effettua valutazioni dell'attuazione del presente regolamento, dei risultati ottenuti dall'impresa comune, dei suoi metodi di lavoro e della sua situazione finanziaria globale. La Commissione trasmette i risultati di tali valutazioni al Parlamento europeo e al Consiglio.

#### Articolo 8

##### Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 2007.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

P. STEINBRÜCK

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

## ALLEGATO

## STATUTO DELL'IMPRESA COMUNE

## Articolo 1

**Membri**

1. Sono membri fondatori dell'impresa comune:
  - la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione europea («la Commissione»),
  - l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea («Eurocontrol»), rappresentata dalla sua Agenzia.
2. Possono diventare membri dell'impresa comune:
  - la Banca europea per gli investimenti,
  - qualsiasi altra impresa o ente pubblico o privato, anche quelli di paesi terzi che abbiano concluso con la Comunità europea almeno un accordo nel settore del trasporto aereo.
3. Le domande di adesione sono inviate al direttore esecutivo, che le trasmette al consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione decide dell'eventualità di autorizzare negoziati. Se è accordata l'autorizzazione, il direttore esecutivo negozia le condizioni di adesione e le presenta per approvazione al consiglio di amministrazione. Le suddette condizioni contemplano, in particolare, disposizioni relative al contributo finanziario e alla rappresentanza in seno al consiglio di amministrazione. Il progetto di accordo è presentato per approvazione al consiglio di amministrazione, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d).
4. Nel decidere dell'eventualità di autorizzare negoziati di adesione con un'impresa o un ente pubblico o privato, il consiglio di amministrazione tiene conto in particolare dei criteri seguenti:
  - conoscenza ed esperienza documentate nella gestione del traffico aereo e/o nella fabbricazione di attrezzature e/o servizi in uso nella gestione del traffico aereo,
  - contributo che si suppone l'impresa o l'ente possa dare all'esecuzione del piano di modernizzazione ATM,
  - solidità finanziaria dell'impresa o ente,
  - potenziali conflitti di interessi.
5. La qualità di membro dell'impresa comune non può essere ceduta a un terzo senza il previo e unanime assenso del consiglio di amministrazione.

## Articolo 2

**Organi dell'impresa comune**

Gli organi dell'impresa comune sono il consiglio di amministrazione e il direttore esecutivo.

## Articolo 3

**Composizione e presidenza del consiglio di amministrazione.**

1. Il consiglio di amministrazione è formato da:
  - a) un rappresentante di ciascun membro dell'impresa comune;
  - b) un rappresentante degli utenti militari;
  - c) un rappresentante degli utenti civili dello spazio aereo, designato dal rispettivo organismo rappresentativo a livello europeo;
  - d) un rappresentante dei fornitori di servizi di navigazione aerea, designato dal rispettivo organismo rappresentativo a livello europeo;
  - e) un rappresentante dei fabbricanti di attrezzature, designato dal rispettivo organismo rappresentativo a livello europeo;
  - f) un rappresentante degli aeroporti, designato dal rispettivo organismo rappresentativo a livello europeo;
  - g) un rappresentante degli organismi di rappresentanza del personale del settore della gestione del traffico aereo, designato dal rispettivo organismo rappresentativo a livello europeo;
  - h) un rappresentante delle istituzioni scientifiche interessate o della comunità scientifica interessata, designato dal rispettivo organismo rappresentativo a livello europeo.
2. Il consiglio di amministrazione è presieduto dal rappresentante della Comunità.

## Articolo 4

**Votazioni nel consiglio di amministrazione**

1. I rappresentanti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e c), hanno diritto di voto.
2. I membri dell'impresa comune dispongono di un numero di voti proporzionale al loro contributo al capitale dell'impresa comune. Tuttavia, fatta salva la prima frase del presente paragrafo, la Comunità ed Eurocontrol dispongono ciascuno almeno del 25 % del numero totale dei voti ed il rappresentante degli utenti dello spazio aereo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), dispone almeno del 10 % del totale dei voti.
3. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi, salvo diversa disposizione del presente statuto.

4. In caso di parità, prevale il voto del rappresentante della Comunità.

5. Per le decisioni relative all'adesione di nuovi membri (ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2), alla nomina del direttore esecutivo, a proposte di modifica del presente statuto, a proposte rivolte alla Commissione sulla durata dell'impresa comune, allo scioglimento dell'impresa comune o per le decisioni adottate a norma dell'articolo 23, è richiesto il voto favorevole del rappresentante della Comunità nel consiglio di amministrazione.

6. Per le decisioni sull'adozione del piano di modernizzazione ATM e relative modifiche è richiesto il voto favorevole dei membri fondatori. In deroga al paragrafo 1, tali decisioni non sono adottate se i rappresentanti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere c), d), f) e g), si sono opposti all'unanimità.

#### Articolo 5

##### Competenze del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione ha in particolare il compito di:

- a) adottare il piano di modernizzazione ATM approvato dal Consiglio, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento e che approva eventuali proposte di modifica;
- b) adottare le decisioni e fornire gli orientamenti necessari per attuare la fase di sviluppo del progetto SESAR ed esercitare un controllo globale su detta attuazione;
- c) approvare il programma di lavoro dell'impresa comune e i programmi di lavoro annuali di cui all'articolo 16, paragrafo 1, nonché il bilancio annuale, compresa la tabella dell'organico;
- d) autorizzare negoziati e decidere in merito all'adesione di nuovi membri e ai relativi accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 3;
- e) sovrintendere all'esecuzione degli accordi tra i membri e l'impresa comune;
- f) nominare e revocare il direttore esecutivo e approvare l'organigramma;
- g) decidere gli importi e le procedure per il pagamento dei contributi finanziari dei membri e la valutazione dei conferimenti in natura;
- h) adottare il regolamento finanziario dell'impresa comune;
- i) approvare i conti annuali e il bilancio consuntivo;
- j) adottare la relazione annuale sullo stato di avanzamento della fase di sviluppo del progetto SESAR e la relativa situazione finanziaria di cui all'articolo 16, paragrafo 2;

k) decidere in merito alle proposte della Commissione sull'estensione e sullo scioglimento dell'impresa comune;

l) stabilire le modalità di concessione dei diritti di accesso ai beni materiali e immateriali di proprietà dell'impresa comune e il trasferimento di tali beni;

m) fissare regole e procedure di aggiudicazione degli appalti necessari per l'esecuzione del piano di modernizzazione ATM, comprese le procedure specifiche in materia di conflitto di interessi;

n) decidere in merito a proposte alla Commissione intese a modificare lo statuto a norma dell'articolo 24;

o) esercitare tutti i poteri e le funzioni, compresa la creazione di organi ausiliari, che risultino necessari per la realizzazione della fase di sviluppo del progetto SESAR;

p) adottare le modalità di attuazione dell'articolo 8.

2. Il consiglio di amministrazione adotta il regolamento interno che provvede al corretto ed efficace svolgimento delle procedure, in particolare in caso di aumento significativo dei membri. Il regolamento comprende le disposizioni seguenti:

- a) il consiglio di amministrazione si riunisce almeno quattro volte all'anno. Le riunioni straordinarie hanno luogo a richiesta di un terzo dei membri del consiglio di amministrazione che rappresentino almeno il 30 % dei diritti di voto, o a richiesta della Comunità, o a richiesta del direttore esecutivo;
- b) le riunioni si svolgono di norma nella sede dell'impresa comune;
- c) salvo decisione contraria in casi particolari, il direttore esecutivo partecipa alle riunioni;
- d) procedure specifiche per individuare ed evitare i conflitti di interessi.

#### Articolo 6

##### Prevenzione dei conflitti di interessi

1. I membri dell'impresa comune, del consiglio di amministrazione e il personale dell'impresa comune non possono partecipare alla preparazione, alla valutazione o all'aggiudicazione delle gare d'appalto pubbliche, se possiedono o hanno accordi di partenariato con enti potenzialmente candidati a tali gare, o rappresentare detti enti.

2. I membri dell'impresa comune e i partecipanti al consiglio di amministrazione devono rendere noti eventuali interessi diretti o indiretti, personali o aziendali, nei risultati delle deliberazioni del consiglio di amministrazione in merito a qualsiasi punto in esame. Il presente requisito si applica anche al personale in relazione ai compiti di spettanza.



3. In base a quanto reso noto in riferimento al paragrafo 2, il consiglio di amministrazione può decidere di escludere membri, partecipanti o personale da decisioni o compiti che possono generare un conflitto di interessi. Essi non hanno accesso alle informazioni relative ai settori che possono implicare un potenziale conflitto di interessi.

#### Articolo 7

##### Direttore esecutivo

1. Il direttore esecutivo è incaricato dell'amministrazione corrente dell'impresa comune di cui è il rappresentante legale.

2. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione sulla base di una proposta della Commissione europea che comprenda almeno tre candidati.

3. Il direttore esecutivo esercita le proprie funzioni in assoluta indipendenza nell'ambito delle proprie competenze.

4. Il direttore esecutivo presiede all'esecuzione del progetto SESAR nell'ambito degli orientamenti definiti dal consiglio di amministrazione, dinanzi al quale è responsabile. Fornisce al consiglio di amministrazione tutte le informazioni necessarie per l'adempimento delle sue funzioni.

5. In particolare, il direttore esecutivo:

- a) assume, dirige e controlla il personale dell'impresa comune, compreso il personale di cui all'articolo 8, paragrafo 4;
- b) organizza, dirige e controlla le attività dell'impresa comune;
- c) presenta al consiglio di amministrazione proposte relative all'organigramma;
- d) redige e tiene regolarmente aggiornato il programma di lavoro globale annuale dell'impresa comune, compresa la stima dei costi del programma, e li sottopone al consiglio di amministrazione;
- e) conformemente al regolamento finanziario, redige il progetto di bilancio annuale e la tabella dell'organico e li sottopone al consiglio di amministrazione;
- f) provvede affinché siano rispettati gli obblighi assunti dall'impresa comune in forza dei contratti e degli accordi che questa ha concluso;
- g) provvede affinché le attività dell'impresa comune si svolgano in assoluta indipendenza e senza alcun conflitto di interessi;
- h) redige e sottopone al consiglio di amministrazione la relazione annuale sullo stato di avanzamento del progetto SESAR con la relativa situazione finanziaria ed eventuali altre relazioni che detto consiglio può richiedere;

i) presenta al consiglio di amministrazione i conti annuali e il bilancio consuntivo;

j) presenta al consiglio di amministrazione le proposte che comportano modifiche della concezione del progetto SESAR.

#### Articolo 8

##### Personale dell'impresa comune

1. Il numero dei dipendenti dell'impresa comune è determinato dalla tabella dell'organico che figura nel bilancio annuale.

2. I membri del personale dell'impresa comune sono assunti con contratto a tempo determinato basato sul regime applicabile agli agenti delle Comunità europee.

3. Tutte le spese del personale sono a carico dell'impresa comune.

4. I membri dell'impresa comune possono proporre al direttore esecutivo il distacco di membri del proprio personale presso l'impresa comune, conformemente alle condizioni previste nell'accordo pertinente.

Il personale distaccato presso l'impresa comune rientra nella tabella dell'organico e agisce in assoluta indipendenza sotto il controllo del direttore esecutivo.

#### Articolo 9

##### Accordi

1. Nell'espletamento dei compiti di cui all'articolo 1, paragrafo 5, del presente regolamento, l'impresa comune può concludere accordi specifici con i suoi membri.

2. Il ruolo e il contributo di Eurocontrol sono definiti in un accordo con l'impresa comune. Il presente accordo:

- a) stabilisce le modalità dettagliate per la trasmissione e l'utilizzazione dei risultati della fase di definizione all'impresa comune;
- b) descrive compiti e competenze di Eurocontrol nell'attuazione del piano di modernizzazione ATM sotto l'autorità dell'impresa comune, ad esempio:
  - i) organizzare le attività di ricerca, sviluppo e validazione conformemente al programma di lavoro dell'impresa comune;
  - ii) coordinare gli sviluppi comuni del futuro sistema sotto la responsabilità di Eurocontrol;
  - iii) proporre, previa consultazione con i soggetti interessati, di cui all'articolo 1, paragrafo 5, del presente regolamento, eventuali modifiche del piano di modernizzazione ATM;
  - iv) aggiornare gli indicatori di convergenza (piano europeo di convergenza e di attuazione, piano locale di convergenza e di attuazione);
  - v) tenere i collegamenti con l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO).



3. Tutti gli accordi con i membri comprendono opportune disposizioni che impediscono qualsiasi conflitto di interessi con i membri nell'adempimento delle funzioni previste dagli accordi stessi.

4. I rappresentanti dei membri dell'impresa comune non partecipano ai lavori dell'impresa comune relativi a negoziati sulla conclusione dei propri accordi ai sensi del paragrafo 1 e non hanno accesso alla documentazione relativa a detti lavori.

#### Articolo 10

##### Contratti esterni

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 9, l'impresa comune può stipulare contratti di prestazione di servizi e contratti di fornitura con imprese o consorzi di imprese, con particolare riferimento all'esecuzione dei compiti previsti all'articolo 1, paragrafo 5, del presente regolamento.

2. L'impresa comune provvede affinché i contratti di cui al paragrafo 1 prevedano il diritto, per la Commissione, di effettuare, a nome dell'impresa comune, i controlli necessari per accertarsi che gli interessi finanziari della Comunità siano tutelati.

3. I contratti di cui al paragrafo 1 contengono tutte le disposizioni appropriate in materia di diritti di proprietà intellettuale di cui all'articolo 18 nonché appropriate clausole sanzionatorie. Per evitare conflitti di interessi, i membri, compreso il personale distaccato a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, che hanno partecipato alla definizione dei lavori oggetto di un bando di gara non possono partecipare alla realizzazione dei lavori stessi.

#### Articolo 11

##### Gruppi di lavoro

1. Per l'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 1, paragrafo 5, del presente regolamento, l'impresa comune può istituire un numero limitato di gruppi di lavoro per svolgere attività che non sono già svolte in altra sede. Questi gruppi si fondano sull'esperienza di professionisti e svolgono la loro attività in modo trasparente.

2. Gli esperti che partecipano ai gruppi di lavoro non appartengono al personale dell'impresa comune.

3. I gruppi di lavoro sono presieduti da un rappresentante dell'impresa comune.

#### Articolo 12

##### Disposizioni finanziarie

1. Le entrate dell'impresa comune provengono dalle fonti di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

2. Per l'avvio delle attività dell'impresa comune i membri fondatori versano un contributo iniziale minimo di 10 milioni di EUR entro un anno a decorrere dalla costituzione dell'impresa comune.

3. I membri di cui all'articolo 1, paragrafo 2, secondo trattino, si impegnano a versare un contributo iniziale minimo di 10 milioni di EUR entro un anno a decorrere dall'accettazione della loro adesione all'impresa comune. Tale importo è ridotto a 5 milioni di EUR per i membri che aderiscono all'impresa comune entro dodici mesi dalla sua costituzione.

Nel caso di imprese che aderiscono a titolo individuale o collettivo e che possono essere qualificate come piccole o medie imprese ai sensi della raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese<sup>(1)</sup>, il suddetto importo è ridotto a 250 000 EUR indipendentemente dal momento in cui acquistano la qualità di membro. Ai nuovi membri può essere accordata la facoltà di versare il contributo iniziale in varie rate, nell'arco di un periodo da concordare e stabilire nei rispettivi accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

4. Il consiglio di amministrazione decide in merito agli importi che devono essere versati da ciascun membro proporzionalmente ai contributi che quest'ultimo si è impegnato a versare e fissa il termine entro il quale il versamento deve essere effettuato.

5. Sono ammessi i conferimenti in natura, fatta eccezione per i contributi di cui al paragrafo 2. I conferimenti in natura sono oggetto di una valutazione del loro valore e della loro utilità per la realizzazione dei compiti affidati all'impresa comune e sono precisati nell'accordo di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

6. Il membro dell'impresa comune che non rispetta gli impegni che ha assunto in relazione ai conferimenti in natura o che non versa l'importo dovuto entro il termine prescritto decade dal diritto di votare in seno al consiglio di amministrazione per i sei mesi successivi alla scadenza del termine suddetto e fino al momento in cui non abbia soddisfatto le sue obbligazioni. Decorso tale termine, se l'inadempimento permane, la sua qualità di membro dell'impresa comune è revocata.

#### Articolo 13

##### Entrate

1. Tutte le entrate dell'impresa comune sono utilizzate per la realizzazione dei compiti di cui all'articolo 1, paragrafo 5, del presente regolamento. Fatto salvo l'articolo 25, le eventuali eccedenze delle entrate sulle spese non sono ridistribuite ai membri dell'impresa comune.

2. Fatte salve le norme regolamentari applicabili al contributo della Comunità, gli eventuali interessi prodotti dai contributi versati dai membri sono considerati entrate dell'impresa comune.

#### Articolo 14

##### Regolamento finanziario

1. Il regolamento finanziario dell'impresa comune è adottato dal consiglio di amministrazione.

2. Scopo del regolamento finanziario è garantire una gestione finanziaria sana ed economica dell'impresa comune.

<sup>(1)</sup> GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

3. Il regolamento finanziario dell'impresa comune dovrebbe osservare i principi generali sanciti dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1); esso contiene in particolare le principali norme relative:

- a) alla presentazione e alla struttura delle previsioni di costo del progetto SESAR e del bilancio annuale;
- b) all'esecuzione del bilancio annuale e al controllo finanziario interno;
- c) alle modalità di pagamento dei contributi dei membri dell'impresa comune;
- d) alla tenuta e alla presentazione dei conti e degli inventari, nonché all'elaborazione e alla presentazione del bilancio consuntivo annuale;
- e) alla procedura riguardante i bandi di gara, fondata sulla non discriminazione fra i paesi dei membri dell'impresa comune e sul carattere comunitario del progetto, l'aggiudicazione e le clausole dei contratti e degli ordini effettuati per conto dell'impresa comune.

4. Le modalità di esecuzione, che devono consentire alla Commissione di garantire l'osservanza dei suoi obblighi ai sensi dell'articolo 274 del trattato che istituisce la Comunità europea, sono contenute in una convenzione stipulata dall'impresa comune e dalla Commissione.

#### Articolo 15

##### Esecuzione e controllo del bilancio

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno civile.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno, il direttore esecutivo comunica ai membri le previsioni di costo del progetto SESAR così come approvate dal consiglio di amministrazione.

Le previsioni di costo del progetto comprendono la previsione della spesa annua per i due anni successivi. Nella previsione, le stime delle entrate e delle spese per il primo di questi due esercizi finanziari (progetto preliminare di bilancio) sono stilate in modo sufficientemente particolareggiato per tener conto della procedura interna di bilancio di ogni membro in relazione al suo contributo finanziario all'impresa comune. Il direttore esecutivo fornisce ai membri tutte le informazioni supplementari a tale fine necessarie.

3. I membri trasmettono al più presto al direttore esecutivo le proprie osservazioni sulle previsioni di costo del progetto e, in particolare, sulle previsioni di entrata e di spesa per l'anno successivo.
4. Sulla base delle previsioni di costo del progetto approvate e tenuto conto delle osservazioni dei membri, il direttore esecutivo prepara il progetto di bilancio per l'anno successivo e lo sottopone al consiglio di amministrazione per adozione entro il 30 settembre.

(1) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

5. Nei due mesi che seguono la fine di ogni esercizio finanziario, il direttore esecutivo presenta alla Corte dei conti delle Comunità europee i conti e il bilancio consuntivo annuali relativi all'anno precedente. La Corte dei conti svolge il suo controllo su documenti e sul posto.

6. Il direttore esecutivo presenta al consiglio di amministrazione, per adozione con una maggioranza del 75 % dei voti espressi, i conti e il bilancio consuntivo annuali, accompagnati dalla relazione della Corte dei conti. Il direttore esecutivo ha il diritto e, se richiesto dal consiglio di amministrazione, l'obbligo di corredare la relazione delle proprie osservazioni.

7. La Corte dei conti trasmette la propria relazione ai membri dell'impresa comune.

#### Articolo 16

##### Programma di lavoro e relazioni

1. L'impresa comune redige il proprio programma di lavoro sulla base dei principi di sana gestione e responsabilità e stabilendo chiaramente obiettivi realizzabili e tappe fondamentali. Il programma consiste in:

- a) un programma di lavoro complessivo, suddiviso in periodi di trentasei mesi;
- b) programmi di lavoro annuali fissati ogni anno, con la descrizione delle attività, del calendario e delle spese dell'impresa comune nell'arco di questo periodo.

2. La relazione annuale descrive lo stato di avanzamento del progetto SESAR, con particolare riferimento al calendario, alle spese e ai risultati del progetto.

#### Articolo 17

##### Tutela degli interessi finanziari della Comunità

1. La Commissione ha il diritto di assicurarsi che gli interessi finanziari della Comunità siano tutelati e a tal fine effettua controlli efficaci. Qualora accerti l'esistenza di irregolarità, la Commissione si riserva il diritto di ridurre o sospendere ogni ulteriore pagamento a vantaggio dell'impresa comune.

2. L'importo ridotto o sospeso a norma del paragrafo 1 è equivalente all'entità delle irregolarità effettivamente accertate dalla Commissione.

#### Articolo 18

##### Diritti di proprietà

L'impresa comune è proprietaria di tutti i beni materiali ed immateriali da essa creati o ad essa trasferiti per la fase di sviluppo del progetto SESAR in conformità degli accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 3, e all'articolo 9 conclusi dall'impresa comune. L'impresa comune può concedere i diritti di accesso alle conoscenze risultanti dal progetto, in particolare ai suoi membri e agli Stati membri dell'Unione europea e/o a Eurocontrol per loro propri scopi non commerciali.

Articolo 19

**Trasparenza e trattamento dei documenti**

Il consiglio di amministrazione adotta le norme riguardanti il trattamento dei documenti, in modo da conciliare gli imperativi della sicurezza e del segreto commerciale con il diritto di accesso del pubblico. Queste regole tengono conto, se necessario, dei principi e delle limitazioni definiti nel regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

Articolo 20

**Misure antifrode**

1. Ai fini della lotta alla frode, alla corruzione e a ogni altra attività illecita, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (2).

2. L'impresa comune aderisce all'accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (3) e emana immediatamente le opportune disposizioni applicabili a tutti i dipendenti dell'impresa comune.

3. La Corte dei conti e l'OLAF possono svolgere, se necessario, controlli in loco presso i beneficiari dei finanziamenti dell'impresa comune e presso gli agenti responsabili della loro assegnazione.

Articolo 21

**Responsabilità**

1. Solo l'impresa comune risponde delle proprie obbligazioni.

2. La responsabilità contrattuale dell'impresa comune è disciplinata dalle disposizioni contrattuali pertinenti e dalla legge regolatrice del contratto in questione.

3. Qualsiasi pagamento effettuato dall'impresa comune in relazione alla responsabilità di cui al paragrafo 2, nonché tutti i costi e le spese sostenuti a tale riguardo, sono da considerarsi spese dell'impresa comune.

4. Il direttore esecutivo propone al consiglio di amministrazione tutte le assicurazioni necessarie e l'impresa comune sottoscrive le assicurazioni richieste dal consiglio di amministrazione.

Articolo 22

**Riservatezza**

L'impresa comune protegge le informazioni sensibili la cui divulgazione non autorizzata potrebbe pregiudicare gli interessi delle parti contraenti. Essa applica i principi e le norme minime di sicurezza definiti e attuati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (4).

Articolo 23

**Trasferimento di beni materiali ed immateriali da parte dell'impresa comune**

Al termine del periodo di cui all'articolo 1 del presente regolamento, il trasferimento da parte dell'impresa comune ad un altro organismo di tutti i beni materiali ed immateriali, o di parte di essi, di cui l'impresa comune abbia la proprietà è approvato dal consiglio di amministrazione.

Articolo 24

**Modifica dello statuto**

1. Ogni membro dell'impresa comune può presentare al consiglio di amministrazione proposte di modifica del presente statuto.

2. Se il consiglio di amministrazione, pronunciandosi alla maggioranza del 75 % dei voti e a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, del presente statuto, accoglie le proposte, la Commissione prepara una proposta a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del presente regolamento.

Articolo 25

**Scioglimento dell'impresa comune**

Ai fini della procedura di scioglimento dell'impresa comune, il consiglio di amministrazione nomina uno o più liquidatori che si attengono alle decisioni adottate dal consiglio di amministrazione.

Articolo 26

**Legge applicabile**

Nei casi non contemplati dal presente statuto si applica la legge dello Stato nel quale l'impresa comune ha sede.

(1) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(2) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(3) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

(4) GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/952/CE (GU L 346 del 29.12.2005, pag. 18).

## REGOLAMENTO (CE) N. 220/2007 DELLA COMMISSIONE

del 1º marzo 2007

## recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º marzo 2007.

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 marzo 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1º marzo 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	152,4
	MA	54,5
	TN	148,3
	TR	155,2
	ZZ	127,6
0707 00 05	MA	96,4
	MK	57,6
	TR	154,5
	ZZ	102,8
0709 90 70	MA	56,2
	TR	111,8
	ZZ	84,0
0709 90 80	IL	141,5
	ZZ	141,5
0805 10 20	CU	36,3
	EG	49,6
	IL	57,1
	MA	43,8
	TN	48,1
	TR	66,2
	ZZ	50,2
0805 50 10	EG	63,4
	IL	61,7
	TR	47,1
	ZZ	57,4
0808 10 80	AR	92,3
	CA	82,5
	CL	109,6
	CN	94,9
	US	114,4
	ZZ	98,7
0808 20 50	AR	82,6
	CL	72,2
	US	90,8
	ZA	89,4
	ZZ	83,8

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

## REGOLAMENTO (CE) N. 221/2007 DELLA COMMISSIONE

del 1º marzo 2007

## che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento e i prezzi di tali prodotti sul mercato comunitario può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
- (2) Vista la situazione attualmente esistente sul mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, occorre procedere alla fissazione di restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e di alcuni criteri previsti dall'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999.
- (3) Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

- (4) In virtù del memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica dominicana sulla protezione delle importazioni di latte in polvere nella Repubblica dominicana (2), approvato dalla decisione 98/486/CE del Consiglio (3), un determinato quantitativo di prodotti lattiero-caseari della Comunità può essere esportato verso la Repubblica dominicana a dazio ridotto. Per questo motivo occorre ridurre di una determinata percentuale le restituzioni all'esportazione sui prodotti esportati nell'ambito di tale regime.
- (5) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione previste dall'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999 sono concesse per i prodotti e con gli importi indicati nell'allegato del presente regolamento, alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1282/2006 della Commissione (4).

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º marzo 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2) GU L 218 del 6.8.1998, pag. 46.

(3) GU L 218 del 6.8.1998, pag. 45.

(4) GU L 234 del 29.8.2006, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1919/2006 (GU L 380 del 28.12.2006, pag. 1).

## ALLEGATO

## Restituzioni all'esportazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a decorrere dal 2 marzo 2007

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0401 30 31 9100	L20	EUR/100 kg	16,64	0402 29 19 9900	L20	EUR/100 kg	—
0401 30 31 9400	L20	EUR/100 kg	25,99	0402 29 99 9100	L20	EUR/100 kg	—
0401 30 31 9700	L20	EUR/100 kg	28,67	0402 29 99 9500	L20	EUR/100 kg	—
0401 30 39 9100	L20	EUR/100 kg	16,64	0402 91 11 9370	L20	EUR/100 kg	—
0401 30 39 9400	L20	EUR/100 kg	25,99	0402 91 19 9370	L20	EUR/100 kg	—
0401 30 39 9700	L20	EUR/100 kg	28,67	0402 91 31 9300	L20	EUR/100 kg	—
0401 30 91 9100	L20	EUR/100 kg	32,68	0402 91 39 9300	L20	EUR/100 kg	—
0401 30 99 9100	L20	EUR/100 kg	32,68	0402 91 99 9000	L20	EUR/100 kg	20,09
0401 30 99 9500	L20	EUR/100 kg	48,03	0402 99 11 9350	L20	EUR/100 kg	—
0402 10 11 9000	L20 (1)	EUR/100 kg	—	0402 99 19 9350	L20	EUR/100 kg	—
0402 10 19 9000	L20 (1)	EUR/100 kg	—	0402 99 31 9300	L20	EUR/100 kg	12,02
0402 10 99 9000	L20	EUR/100 kg	—	0403 90 11 9000	L20	EUR/100 kg	—
0402 21 11 9200	L20	EUR/100 kg	—	0403 90 13 9200	L20	EUR/100 kg	—
0402 21 11 9300	L20	EUR/100 kg	—	0403 90 13 9300	L20	EUR/100 kg	—
0402 21 11 9500	L20	EUR/100 kg	—	0403 90 13 9500	L20	EUR/100 kg	—
0402 21 11 9900	L20 (1)	EUR/100 kg	—	0403 90 13 9900	L20	EUR/100 kg	—
0402 21 17 9000	L20	EUR/100 kg	—	0403 90 33 9400	L20	EUR/100 kg	—
0402 21 19 9300	L20	EUR/100 kg	—	0403 90 59 9310	L20	EUR/100 kg	16,64
0402 21 19 9500	L20	EUR/100 kg	—	0403 90 59 9340	L20	EUR/100 kg	24,35
0402 21 19 9900	L20 (1)	EUR/100 kg	—	0403 90 59 9370	L20	EUR/100 kg	24,35
0402 21 91 9100	L20	EUR/100 kg	—	0404 90 21 9120	L20	EUR/100 kg	—
0402 21 91 9200	L20 (1)	EUR/100 kg	—	0404 90 21 9160	L20	EUR/100 kg	—
0402 21 91 9350	L20	EUR/100 kg	—	0404 90 23 9120	L20	EUR/100 kg	—
0402 21 99 9100	L20	EUR/100 kg	—	0404 90 23 9130	L20	EUR/100 kg	—
0402 21 99 9200	L20 (1)	EUR/100 kg	—	0404 90 23 9140	L20	EUR/100 kg	—
0402 21 99 9300	L20	EUR/100 kg	—	0404 90 23 9150	L20	EUR/100 kg	—
0402 21 99 9400	L20	EUR/100 kg	—	0404 90 81 9100	L20	EUR/100 kg	—
0402 21 99 9500	L20	EUR/100 kg	—	0404 90 83 9110	L20	EUR/100 kg	—
0402 21 99 9600	L20	EUR/100 kg	—	0404 90 83 9130	L20	EUR/100 kg	—
0402 21 99 9700	L20	EUR/100 kg	—	0404 90 83 9150	L20	EUR/100 kg	—
0402 29 15 9200	L20	EUR/100 kg	—	0404 90 83 9170	L20	EUR/100 kg	—
0402 29 15 9300	L20	EUR/100 kg	—	0405 10 11 9500	L20	EUR/100 kg	88,00
0402 29 15 9500	L20	EUR/100 kg	—	0405 10 11 9700	L20	EUR/100 kg	89,00
0402 29 19 9300	L20	EUR/100 kg	—				
0402 29 19 9500	L20	EUR/100 kg	—				

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0405 10 19 9500	L20	EUR/100 kg	88,00	0406 30 39 9500	L04	EUR/100 kg	2,42
0405 10 19 9700	L20	EUR/100 kg	89,00		L40	EUR/100 kg	5,67
0405 10 30 9100	L20	EUR/100 kg	88,00	0406 30 39 9700	L04	EUR/100 kg	3,51
0405 10 30 9300	L20	EUR/100 kg	89,00		L40	EUR/100 kg	8,25
0405 10 30 9700	L20	EUR/100 kg	89,00	0406 30 39 9930	L04	EUR/100 kg	3,51
0405 10 50 9500	L20	EUR/100 kg	86,64		L40	EUR/100 kg	8,25
0405 10 50 9700	L20	EUR/100 kg	89,00	0406 30 39 9950	L04	EUR/100 kg	3,98
0405 10 90 9000	L20	EUR/100 kg	92,28		L40	EUR/100 kg	9,33
0405 20 90 9500	L20	EUR/100 kg	81,41	0406 40 50 9000	L04	EUR/100 kg	21,31
0405 20 90 9700	L20	EUR/100 kg	84,66		L40	EUR/100 kg	26,63
0405 90 10 9000	L20	EUR/100 kg	111,06	0406 40 90 9000	L04	EUR/100 kg	21,89
0405 90 90 9000	L20	EUR/100 kg	88,82		L40	EUR/100 kg	27,36
0406 10 20 9640	L04	EUR/100 kg	18,12	0406 90 13 9000	L04	EUR/100 kg	24,26
	L40	EUR/100 kg	22,66		L40	EUR/100 kg	34,72
0406 10 20 9650	L04	EUR/100 kg	15,11	0406 90 15 9100	L04	EUR/100 kg	25,08
	L40	EUR/100 kg	18,88		L40	EUR/100 kg	35,89
0406 10 20 9830	L04	EUR/100 kg	5,61	0406 90 17 9100	L04	EUR/100 kg	25,08
	L40	EUR/100 kg	7,00		L40	EUR/100 kg	35,89
0406 10 20 9850	L04	EUR/100 kg	6,79	0406 90 21 9900	L04	EUR/100 kg	24,38
	L40	EUR/100 kg	8,49		L40	EUR/100 kg	34,80
0406 20 90 9913	L04	EUR/100 kg	13,46	0406 90 23 9900	L04	EUR/100 kg	21,85
	L40	EUR/100 kg	16,81		L40	EUR/100 kg	31,42
0406 20 90 9915	L04	EUR/100 kg	18,26	0406 90 25 9900	L04	EUR/100 kg	21,43
	L40	EUR/100 kg	22,83		L40	EUR/100 kg	30,67
0406 20 90 9917	L04	EUR/100 kg	19,41	0406 90 27 9900	L04	EUR/100 kg	19,41
	L40	EUR/100 kg	24,26		L40	EUR/100 kg	27,78
0406 20 90 9919	L04	EUR/100 kg	21,68	0406 90 32 9119	L04	EUR/100 kg	17,94
	L40	EUR/100 kg	27,11		L40	EUR/100 kg	25,72
0406 30 31 9730	L04	EUR/100 kg	2,42	0406 90 35 9190	L04	EUR/100 kg	25,55
	L40	EUR/100 kg	5,67		L40	EUR/100 kg	36,75
0406 30 31 9930	L04	EUR/100 kg	2,42	0406 90 35 9990	L04	EUR/100 kg	25,55
	L40	EUR/100 kg	5,67		L40	EUR/100 kg	36,75
0406 30 31 9950	L04	EUR/100 kg	3,51	0406 90 37 9000	L04	EUR/100 kg	24,26
	L40	EUR/100 kg	8,25		L40	EUR/100 kg	34,72
				0406 90 61 9000	L04	EUR/100 kg	27,62
					L40	EUR/100 kg	39,97



Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0406 90 63 9100	L04	EUR/100 kg	27,21	0406 90 86 9200	L04	EUR/100 kg	22,02
	L40	EUR/100 kg	39,24		L40	EUR/100 kg	32,63
0406 90 63 9900	L04	EUR/100 kg	26,15	0406 90 86 9400	L04	EUR/100 kg	23,58
	L40	EUR/100 kg	37,90		L40	EUR/100 kg	34,49
0406 90 69 9910	L04	EUR/100 kg	26,54	0406 90 86 9900	L04	EUR/100 kg	24,82
	L40	EUR/100 kg	38,46		L40	EUR/100 kg	35,74
0406 90 73 9900	L04	EUR/100 kg	22,33	0406 90 87 9300	L04	EUR/100 kg	20,50
	L40	EUR/100 kg	31,99		L40	EUR/100 kg	30,29
0406 90 75 9900	L04	EUR/100 kg	22,78	0406 90 87 9400	L04	EUR/100 kg	20,93
	L40	EUR/100 kg	32,74		L40	EUR/100 kg	30,59
0406 90 76 9300	L04	EUR/100 kg	20,22	0406 90 87 9951	L04	EUR/100 kg	22,24
	L40	EUR/100 kg	28,94		L40	EUR/100 kg	31,83
0406 90 76 9400	L04	EUR/100 kg	22,64	0406 90 87 9971	L04	EUR/100 kg	22,24
	L40	EUR/100 kg	32,42		L40	EUR/100 kg	31,83
0406 90 76 9500	L04	EUR/100 kg	20,97	0406 90 87 9973	L04	EUR/100 kg	21,83
	L40	EUR/100 kg	29,76		L40	EUR/100 kg	31,26
0406 90 78 9100	L04	EUR/100 kg	22,18	0406 90 87 9974	L04	EUR/100 kg	23,39
	L40	EUR/100 kg	32,40		L40	EUR/100 kg	33,33
0406 90 78 9300	L04	EUR/100 kg	21,97	0406 90 87 9975	L04	EUR/100 kg	23,19
	L40	EUR/100 kg	31,38		L40	EUR/100 kg	32,78
0406 90 79 9900	L04	EUR/100 kg	18,14	0406 90 87 9979	L04	EUR/100 kg	21,85
	L40	EUR/100 kg	26,08		L40	EUR/100 kg	31,42
0406 90 81 9900	L04	EUR/100 kg	22,64	0406 90 88 9300	L04	EUR/100 kg	18,10
	L40	EUR/100 kg	32,42		L40	EUR/100 kg	26,66
0406 90 85 9930	L04	EUR/100 kg	24,82	0406 90 88 9500	L04	EUR/100 kg	18,66
	L40	EUR/100 kg	35,74		L40	EUR/100 kg	26,67
0406 90 85 9970	L04	EUR/100 kg	22,78				
	L40	EUR/100 kg	32,74				

(<sup>1</sup>) Per i prodotti destinati ad essere esportati nella Repubblica dominicana nell'ambito del contingente 2006/2007 di cui alla decisione 98/486/CE e alle condizioni di cui al capo III, sezione 3 del regolamento (CE) n. 1282/2006, si applicano i seguenti tassi:

- a) prodotti di cui ai codici NC 0402 10 11 9000 e 0402 10 19 9000 0,00 EUR/100 kg
- b) prodotti di cui ai codici NC 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 e 0402 21 99 9200 28,00 EUR/100 kg

Le destinazioni sono definite come segue:

- L20: Tutte le destinazioni eccetto Andorra, Gibilterra, Ceuta, Melilla, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Liechtenstein, comuni di Livigno e di Campione d'Italia, isola di Helgoland, Groenlandia, isola Faerøer, Stati Uniti d'America e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.
- L04: Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Serbia, Montenegro ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
- L40: Tutte le destinazioni eccetto Andorra, Gibilterra, L04, Ceuta, Melilla, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), comuni di Livigno e di Campione d'Italia, isola di Helgoland, Groenlandia, isola Faerøer, Stati Uniti d'America, Croazia, Turchia, Australia, Canada, Nuova Zelanda e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.

## REGOLAMENTO (CE) N. 222/2007 DELLA COMMISSIONE

del 1º marzo 2007

**che fissa una restituzione massima all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di burro<sup>(2)</sup>, ha indetto una gara permanente.
- (2) Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari<sup>(3)</sup>, e dopo aver esami-

nato le offerte presentate in risposta all'invito, è opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione per il periodo di gara che ha termine il 27 febbraio 2007.

- (3) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 581/2004, per il periodo di gara che ha termine il 27 febbraio 2007, l'importo massimo della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è stabilito all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 2 marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º marzo 2007.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

<sup>(2)</sup> GU L 90 del 27.3.2004, pag. 64. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 128/2007 (GU L 41 del 13.2.2007, pag. 6).

<sup>(3)</sup> GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1814/2005 (GU L 292 dell'8.11.2005, pag. 3).

## ALLEGATO

(EUR/100 kg)

Prodotto	Restituzione all'esportazione/codice della nomenclatura	Importo massimo della restituzione all'esportazione per le esportazioni verso le destinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 581/2004
Burro	ex 0405 10 19 9700	95,00
Butteroil	ex 0405 90 10 9000	116,35

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ONLINE

## REGOLAMENTO (CE) N. 223/2007 DELLA COMMISSIONE

del 1º marzo 2007

**che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), d), e) e g), del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2) Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi <sup>(2)</sup>, indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci contemplate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/1999.

(3) Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascun prodotto di base.

(4) Nondimeno, nel caso di taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci che non rientrano nell'allegato I del trattato, esiste il rischio che, qualora vengano fissati anticipatamente tassi elevati per le restituzioni, siano messi a rischio gli impegni presi in relazione alle restituzioni. Per evitare questa circostanza, appare quindi

opportuno adottare adeguate misure precauzionali, senza pregiudicare la stipulazione di contratti a lungo termine. La definizione anticipata di tassi specifici per le restituzioni relative ai prodotti in questione dovrebbe permettere di raggiungere i due obiettivi in questione.

(5) L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1043/2005 dispone che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, conformemente al regolamento relativo all'organizzazione comune del mercato per il prodotto in questione, e si tengano presenti i prodotti di base che figurano nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 o i prodotti ad essi assimilati.

(6) Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti.

(7) Il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato <sup>(3)</sup>, autorizza la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e crema a prezzo ridotto.

(8) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 ed elencati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/99, esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/99, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1913/2005 della Commissione (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

<sup>(2)</sup> GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1713/2006 della Commissione (GU L 321 del 21.11.2006, pag. 11).

<sup>(3)</sup> GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 2 marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º marzo 2007.

Per la Commissione  
Günter VERHEUGEN  
Vicepresidente

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

## ALLEGATO

**Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 2 marzo 2007 a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato <sup>(1)</sup>**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
ex 0402 10 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):		
	a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501	—	—
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	0,00	0,00
ex 0402 21 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):		
	a) in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1898/2005	21,22	22,35
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	0,00	0,00
ex 0405 10	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):		
	a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1898/2005	66,94	70,50
	b) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %	86,47	91,08
	c) nel caso d'esportazione di altre merci	84,50	89,00

(1) I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso Andorra, Gibilterra, Ceuta, Melilla, la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), il Liechtenstein, i comuni di Livigno e Campione d'Italia, l'isola di Heligoland, la Groenlandia, le isole Faerøer, gli Stati Uniti d'America e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera.

## REGOLAMENTO (CE) N. 224/2007 DELLA COMMISSIONE

del 1º marzo 2007

**che modifica il regolamento (CE) n. 1216/2003 per quanto riguarda le attività economiche comprese nell'indice del costo del lavoro**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo all'indice del costo del lavoro <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

(1) Una serie di statistiche, di cui gli indici del costo del lavoro costituiscono una componente essenziale, risulta utile per monitorare le evoluzioni dei salari e le pressioni inflazionistiche provenienti dal mercato del lavoro.

(2) L'ambito dell'indice del costo del lavoro andrebbe esteso alle attività economiche definite nelle sezioni L, M, N e O della NACE rev. 1. Tale estensione significa che saranno inclusi i servizi non destinabili alla vendita, che rappresentano la maggior parte di queste sezioni e possono avere dinamiche diverse rispetto ai servizi destinabili alla vendita.

(3) Gli studi di fattibilità effettuati a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 450/2003 dimostrano che è possibile estendere l'indice del costo del lavoro alle attività economiche definite nelle sezioni L, M, N e O della NACE rev. 1 e che le attività e i costi richiesti da tale estensione sono proporzionali all'importanza dei risultati e dei benefici.

(4) Gli studi di fattibilità indicano inoltre che un calendario di attuazione flessibile ridurrà i costi per gli Stati membri che non rilevano ancora i dati di base o non calcolano gli indici oggetto di questa estensione.

(5) I metodi di destagionalizzazione producono risultati stasticamente affidabili solo se la serie temporale è sufficientemente lunga. Le serie destagionalizzate andrebbero prodotte e trasmesse per la prima volta quando saranno disponibili quattro anni di dati.

(6) L'anno di riferimento dell'indice è quello in cui la media dell'indice è fissata a 100. Il 2000 è il primo anno di riferimento dell'indice, stabilito dal regolamento (CE) n. 1216/2003 della Commissione, del 7 luglio 2003, recante applicazione del regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'indice del costo del lavoro <sup>(2)</sup>. È possibile che gli indici relativi alle sezioni L, M, N e O della NACE rev. 1 non siano disponibili per il 2000; occorre quindi definire un altro anno di riferimento per l'indice.

(7) Il regolamento (CE) n. 1216/2003 va pertanto modificato di conseguenza.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1216/2003 è modificato come segue:

1) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 4***Copertura delle sezioni L, M, N e O della NACE rev. 1**

1. Per quanto riguarda gli Stati membri diversi da quelli di cui al paragrafo 2, i dati per l'indice del costo del lavoro relativo alle sezioni L, M, N e O della NACE rev. 1 sono prodotti e trasmessi per il primo trimestre del 2007 e per tutti i trimestri successivi.

2. Per quanto riguarda i seguenti Stati membri: Belgio, Danimarca, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Cipro, Lussemburgo, Malta, Austria, Polonia e Svezia, i dati sono prodotti e trasmessi per il primo trimestre del 2009 e per tutti i trimestri successivi.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2 le serie destagionalizzate e corrette per i giorni lavorativi, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), sono prodotte e trasmesse non appena saranno disponibili serie comprendenti quattro anni di dati.»

<sup>(1)</sup> GU L 69 del 13.3.2003, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 37.

2) l'allegato III è soppresso;

un livello che si avvicina alla media annuale delle sezioni da C a K della NACE.».

3) il punto 6 dell'allegato IV è sostituito dal seguente:

«6) Il primo anno di riferimento è l'anno 2000, se l'indice del costo del lavoro è pari a 100. Qualora gli indici delle sezioni L, M, N e O della NACE non siano disponibili per l'anno 2000, i primi indici disponibili sono fissati a

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º marzo 2007.

Per la Commissione  
Joaquín ALMUNIA  
Membro della Commissione

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE



## REGOLAMENTO (CE) N. 225/2007 DELLA COMMISSIONE

del 1º marzo 2007

relativo al sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione previsto nel regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per la campagna vitivinicola 2006/2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 80, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 stabilisce che nelle regioni classificate come regioni dell'obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali <sup>(2)</sup>, il contributo comunitario ai costi connessi alla ristrutturazione e alla riconversione non può superare il 75 % di tali costi.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1260/1999 è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 <sup>(3)</sup>. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/1999, l'obiettivo 1 concerneva le regioni corrispondenti al livello II della nomenclatura delle unità territoriali statistiche (NUTS II) il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite, misurato sulla base degli standard del potere d'acquisto, era inferiore al 75 % della media comunitaria. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006, tali regioni sono ammissibili al finanziamento in base all'obiettivo «Convergenza». Alcune regioni che rientravano nell'obiettivo 1 non rientrano nell'obiettivo «Convergenza».

- (3) Ciò è causa di problemi specifici di ordine pratico in caso di applicazione dei programmi di ristrutturazione e riconversione, elaborati ed approvati per la campagna vitivinicola 2006/2007, in regioni che erano classificate come regioni dell'obiettivo 1 a norma del regolamento (CE) n. 1260/1999 e che non sono più ammissibili al finanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006. È difficile operare una distinzione, all'interno di un unico esercizio finanziario, tra pagamenti ammissibili ai quali corrispondono tassi diversi di partecipazione comunitaria. È pertanto opportuno prevedere una proroga, per la campagna vitivinicola 2006/2007, dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 alle regioni dell'obiettivo 1.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

L'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 si applica per la campagna vitivinicola 2006/2007 alle regioni classificate come regioni dell'obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º marzo 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 173/2005 (GU L 29 del 2.2.2005, pag. 3).

<sup>(3)</sup> GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1989/2006 (GU L 411 del 30.12.2006, pag. 6; rettifica nella GU L 27 del 2.2.2007, pag. 5).

## REGOLAMENTO (CE) N. 226/2007 DELLA COMMISSIONE

del 1º marzo 2007

concernente l'autorizzazione del *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 (Levucell SC20 e Levucell SC10 ME) come additivo per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale, nonché le condizioni e le procedure per il rilascio di tali autorizzazioni.
- (2) Una domanda di autorizzazione del preparato di cui all'allegato è stata presentata conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti previsti dall'articolo 7, paragrafo 3, dello stesso regolamento.
- (3) La domanda riguarda un nuovo impiego, come additivo nei mangimi per capre da latte e pecore da latte, del preparato *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 (Levucell SC20, Levucell SC10 ME) da classificare nella categoria «additivi zootecnici».
- (4) L'impiego del *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 è stato autorizzato a tempo indeterminato per vacche da latte e bovini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1200/2005 della Commissione<sup>(2)</sup>.

- (5) Sono stati presentati dati nuovi a sostegno della domanda di autorizzazione per capre da latte e pecore da latte. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») ha concluso nel suo parere del 15 giugno 2006 che il *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 (Levucell SC20, Levucell SC10 ME) non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. Essa ha inoltre concluso che il *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 (Levucell SC20, Levucell SC10 ME) non pone alcun ulteriore rischio che potrebbe escluderne l'autorizzazione in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. Secondo il suddetto parere l'utilizzo del preparato non ha effetti dannosi per queste ulteriori categorie di animali. L'Autorità non ritiene siano necessarie prescrizioni specifiche per un monitoraggio successivo alla commercializzazione. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo negli alimenti per animali presentata dal Laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.

- (6) La valutazione del preparato dimostra che le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza è opportuno autorizzare l'uso del preparato, specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni stabilite nell'allegato.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

<sup>(2)</sup> GU L 195 del 27.7.2005, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1445/2006 (GU L 271 del 30.9.2006, pag. 22).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º marzo 2007.

Per la Commissione  
Markos KYPRIANOU  
Membro della Commissione

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

## ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo (Denominazione commerciale)	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo CFU/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %	massimo		
<b>Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: b) stabilizzatori della flora intestinale</b>									
4b1711	LALLEMAND SAS	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-1077 (Levucell SC20, Levucell SC10 ME)	<p><b>Composizione dell'additivo:</b> In forma solida: preparato di <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-1077 di cellule secche attive con un concentrato minimo garantito di <math>2 \times 10^{10}</math> CFU/g.</p> <p>Confettato: preparato di <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-1077 di cellule secche attive con una concentrazione minima garantita di <math>1 \times 10^{10}</math> CFU/g.</p> <p><b>Caratterizzazione della sostanza attiva:</b> <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-1077: 80 % di cellule secche attive e 14 % di cellule inattive.</p> <p><b>Metodo analitico (*)</b>: Metodo della piastra a contatto e identificazione molecolare (PCR).</p>	Capre da latte Pecore da latte	—	$5 \times 10^8$  $1,2 \times 10^9$	$3 \times 10^9$  $1,2 \times 10^9$	<p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.</p> <p>2. Nel mangime complementare non supera 50 °C con Levucell SC20 e 80 °C con Levucell SC10ME.</p> <p>3. Confettato solo per inclusione in mangimi in pallette.</p> <p>4. Dose raccomandata per capre da latte e pecore da latte: <math>4 \times 10^9</math> CFU/capo/giorno.</p> <p>5. Nel caso di prodotto manipolato o miscelato in atmosfera confinata, si raccomanda l'impiego di occhiali e maschere di protezione qualora i miscelatori non siano dotati di impianto di aspirazione.</p>	22 marzo 2017

(\*) Informazioni dettagliate sui metodi d'analisi si trovano nel sito del laboratorio comunitario di riferimento: [www.imm.jrc.be/html/crfaa/](http://www.imm.jrc.be/html/crfaa/)

**REGOLAMENTO (CE) N. 227/2007 DELLA COMMISSIONE****del 1º marzo 2007****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 936/2006**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso taluni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 936/2006 della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in

caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di non dar seguito alla gara.

- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 23 febbraio al 1º marzo 2007 nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 936/2006.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 2 marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º marzo 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

<sup>(2)</sup> GU L 172 del 24.6.2006, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

# DIRETTIVE

## DIRETTIVA 2007/8/CE DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 2007

che modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di fosfamidone e mevinfos

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1) Per quanto riguarda i cereali e i prodotti di origine vegetale, inclusi gli ortofrutticoli, le quantità di residui dipendono dall'uso di quantità minime di antiparassitari necessarie per ottenere un'efficace protezione delle piante, applicate in modo tale che la quantità di residui risulti la minima possibile e accettabile dal punto di vista tossicologico, con riguardo in particolare alla protezione dell'ambiente e alla quantità stimata assunta dai consumatori con la dieta alimentare. Per quanto riguarda i prodotti alimentari di origine animale, le quantità di residui (QMR) dipendono dal consumo, da parte degli animali, di cereali e prodotti di origine vegetale trattati con antiparassitari, tenendo conto, se del caso, anche delle conseguenze dirette dell'uso di medicinali veterinari. Le quantità massime di residui (QMR) comunitarie rappresentano il limite superiore per i quantitativi di tali residui che possono essere contenuti nei prodotti alimentari quando vengono rispettate le buone pratiche agricole.

<sup>(1)</sup> GU L 340 del 9.12.1976, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/92/CE della Commissione (GU L 311 del 10.11.2006, pag. 31).

<sup>(2)</sup> GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/92/CE.

<sup>(3)</sup> GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/92/CE.

(2) Le QMR di antiparassitari vengono periodicamente riesaminate e modificate per tener conto di nuovi dati al riguardo. Le QMR sono fissate al limite inferiore di determinazione analitica nel caso in cui utilizzazioni autorizzate di prodotti fitosanitari non producono livelli rilevanti di residui di antiparassitari in o su prodotti alimentari o nel caso in cui non vi sono utilizzazioni autorizzate oppure nel caso in cui utilizzazioni autorizzate da Stati membri non sono state suffragate dai dati necessari oppure nel caso in cui utilizzazioni in paesi terzi causanti residui in o su prodotti alimentari che possono essere immessi in circolazione nel mercato comunitario non sono state suffragate da tali dati necessari.

(3) La Commissione è stata informata del fatto che può rivelarsi necessario rivedere le QMR attuali per il fosfamidone ed il mevinfos sulla base dei nuovi dati disponibili sotto il profilo tossicologico e dell'assunzione di tali sostanze da parte dei consumatori. Essa ha invitato gli Stati membri interessati a presentare proposte relative alla revisione delle QMR comunitarie. Tali proposte sono state sottoposte all'esame della Commissione.

(4) L'esposizione, nel corso della vita e a breve termine, dei consumatori agli antiparassitari contemplati dalla presente direttiva attraverso i prodotti alimentari è stata riesaminata e valutata secondo le procedure e le prassi comunitarie, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità <sup>(4)</sup>. È opportuno fissare, su queste basi, nuove QMR, in modo da garantire che non si produca alcuna esposizione inaccettabile dei consumatori.

(5) Ove pertinente, è stata esaminata e valutata, secondo le procedure e le prassi in uso nella Comunità e tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità, l'esposizione acuta dei consumatori

<sup>(4)</sup> Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

ai suddetti antiparassitari attraverso i prodotti alimentari che possono contenere residui di tali sostanze. Si è concluso che la presenza di residui di antiparassitari a un livello pari o inferiore alle nuove QMR proposte nella presente direttiva non è tale da provocare effetti tossici acuti.

- (6) I partner commerciali della Comunità sono stati consultati, tramite l'Organizzazione mondiale del commercio, sulle nuove QMR e le loro osservazioni in merito sono state prese in debita considerazione.
- (7) Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE e 90/642/CEE.
- (8) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

Nell'allegato II della direttiva 76/895/CEE, le voci relative al fosfamidone e al mevinfos sono soppresse.

*Articolo 2*

La direttiva 86/362/CEE è modificata conformemente all'allegato I della presente direttiva.

*Articolo 3*

La direttiva 90/642/CEE è modificata conformemente all'allegato II della presente direttiva.

*Articolo 4*

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1° settembre 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 2 settembre 2007.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di tale riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 5*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

*Articolo 6*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2007.

*Per la Commissione*

Markos KYPRIANOU

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO I

Nell'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE sono aggiunte le righe seguenti relative alle sostanze fosfamidone e mevinfos:

Residui di antiparassitari	Quantità massime in mg/kg
«Fosfamidone	0,01 (*) Cereali
Mevinfos (somma degli isomeri E e Z)	0,01 (*) Cereali

(\*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»



## ALLEGATO II

Nell'allegato II, parte A, della direttiva 90/642/CEE sono aggiunte le colonne seguenti relative alle sostanze fosfamidone e mevinfos:

Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)		
Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Fosfamidone	Mevinfos (somma degli isomeri E e Z)
<b>«1. Frutta fresca, secca o non cotta, conservata mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio</b>	0,01 (*)	0,01 (*)
I) AGRUMI		
Pompelmi		
Limoni		
Limette		
Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)		
Arance		
Pomeli		
Altro		
II) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)		
Mandorle		
Noci del Brasile		
Noci di acagiù		
Castagne e marroni		
Noci di cocco		
Nocciole		
Noci del Queensland		
Noci di pecàn		
Pinoli		
Pistacchi		
Noci comuni		
Altro		
III) POMACEE		
Mele		
Pere		
Cotogne		
Altro		
IV) DRUPACEE		
Albicocche		
Ciliegie		
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)		
Prugne		
Altro		
V) BACCHE E PICCOLA FRUTTA		
a) Uve da tavola e da vino		
Uve da tavola		
Uve da vino		

Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)		
Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Fosfamidone	Mevinfos (somma degli isomeri E e Z)
b) Fragole (escluse le fragole selvatiche)		
c) Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)		
More		
More di rovo		
More-lamponi		
Lamponi		
Altro		
d) Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)		
Mirtilli neri		
Mirtilli rossi		
Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)		
Uvaspina		
Altro		
e) Bacche e frutti selvatici		
VI) FRUTTA VARIA		
Avocadi		
Banane		
Datteri		
Fichi		
Kiwi		
Kumquat		
Litchi		
Manghi		
Olive (da tavola)		
Olive (da olio)		
Papaia		
Frutti della passione		
Ananassi		
Melagrane		
Altro		
<b>2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
I) ORTAGGI A RADICE E TUBERO		
Barbabietole		
Carote		
Manioca		
Sedani-rapa		
Rafano		
Topinambur		
Pastinaca		
Prezzemolo a grossa radice		
Ravanelli		

Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)		
Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Fosfamidone	Mevinfos (somma degli isomeri E e Z)
Salsefrica o barba di becco		
Patate dolci		
Navoni-rutabaga		
Rape		
Igname		
Altro		
II) ORTAGGI A BULBO		
Agli		
Cipolle		
Scalogni		
Cipolline		
Altro		
III) ORTAGGI A FRUTTO		
a) Solanacee		
Pomodori		
Peperoni		
Melanzane		
Gombo		
Altro		
b) Cucurbitacee con buccia commestibile		
Cetrioli		
Cetriolini		
Zucchine		
Altro		
c) Cucurbitacee con buccia non commestibile		
Meloni		
Zucche		
Cocomeri		
Altro		
d) Granturco dolce		
IV) CAVOLI		
a) Cavoli a infiorescenza		
Cavoli broccoli (compresi i calabresi)		
Cavolfiori		
Altro		
b) Cavoli a testa		
Cavoletti di Bruxelles		
Cavoli cappucci		
Altro		
c) Cavoli a foglia		
Cavoli cinesi		
Cavoli ricci		
Altro		

Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)		
Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Fosfamidone	Mevinfos (somma degli isomeri E e Z)
d) Cavoli rapa		
V) ORTAGGI A FOGLIA ED ERBE FRESCHE		
a) Lattughe e simili		
Crescione		
Dolcetta		
Lattuga		
Scarola (indivia a foglie larghe)		
Rucola		
Foglie e steli di brassica		
Altro		
b) Spinaci e simili		
Spinaci		
Bietole da foglia e da costa		
Altro		
c) Crescione acquatico		
d) Cicoria Witloof		
e) Erbe		
Cerfoglio		
Erba cipollina		
Prezzemolo		
Foglie di sedano		
Altro		
VI) LEGUMI (freschi)		
Fagioli (non sgranati)		
Fagioli (senza baccello)		
Piselli (non sgranati)		
Piselli (sgranati)		
Altro		
VII) ORTAGGI A STELO (freschi)		
Asparagi		
Cardi		
Sedani		
Finocchi		
Carciofi		
Porri		
Rabarbaro		
Altro		
VIII) FUNGHI		
a) Funghi coltivati		
b) Funghi selvatici		
3. <b>Legumi da granella</b>	0,01 (*)	0,01 (*)
Fagioli		
Lenticchie		

Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)		
Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Fosfamidone	Mevinfos (somma degli isomeri E e Z)
Piselli		
Lupini		
Altro		
<b>4. Semi oleosi</b>	0,01 (*)	0,01 (*)
Semi di lino		
Semi di arachide		
Semi di papavero		
Semi di sesamo		
Semi di girasole		
Semi di colza		
Semi di soia		
Semi di senape		
Semi di cotone		
Semi di canapa		
Altro		
<b>5. Patate</b>	0,01 (*)	0,01 (*)
Patate precoci		
Patate tardive		
<b>6. Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o altrimenti lavorati, di <i>Camellia sinensis</i>)</b>	0,02 (*)	0,02 (*)
<b>7. Luppolo (essiccato), compresi i pannelli di luppolo e polvere non concentrata</b>	0,02 (*)	0,02 (*)
(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.		

AUGUSTA IANNINI, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GUE-034) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

**ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO**  
**LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	<b>ALBANO LAZIALE (RM)</b>	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	<b>ANCONA</b>	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	<b>AVELLINO</b>	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	<b>AVERSA (CE)</b>	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	<b>BARI</b>	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	<b>BARI</b>	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	<b>BIELLA</b>	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	<b>BOLOGNA</b>	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	<b>BOLOGNA</b>	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	<b>BUSTO ARSIZIO (VA)</b>	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	<b>CASTELVETRANO (TP)</b>	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	<b>CATANIA</b>	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	<b>CATANZARO</b>	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	<b>CHIETI</b>	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	<b>COMO</b>	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	<b>COSENZA</b>	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	<b>FIRENZE</b>	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	<b>FOGGIA</b>	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	<b>FROSINONE</b>	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	<b>GENOVA</b>	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	<b>GIARRE (CT)</b>	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	<b>LECCE</b>	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	<b>MARTINA FRANCA (TA)</b>	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	<b>MESSINA</b>	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	<b>MILANO</b>	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	<b>NAPOLI</b>	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	<b>NOVARA</b>	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	<b>PALERMO</b>	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	<b>PALERMO</b>	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregoriotti, 6	091	6859904	6859904
90133	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	<b>PARMA</b>	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	<b>PERUGIA</b>	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	<b>PIACENZA</b>	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	<b>PRATO</b>	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	<b>ROMA</b>	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	<b>ROMA</b>	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00187	<b>ROMA</b>	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	<b>ROMA</b>	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	<b>SAN BENEDETTO D/T (AP)</b>	LIBRERIA LA BIBLIOPILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	<b>TORINO</b>	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	<b>VARESE</b>	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	<b>VICENZA</b>	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

**MODALITÀ PER LA VENDITA**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it))

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE  
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici  
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma  
 fax: 06-8508-4117  
 e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti  
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite  
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni  
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde  
 ☎ 800-864035

**CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (\*)**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

	CANONE DI ABBONAMENTO
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo A1</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € <b>309,00</b> - semestrale € <b>167,00</b>
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>
<b>Tipo F1</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € <b>682,00</b> - semestrale € <b>357,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili **Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007**.

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**  
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**  
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**  
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo € **190,00**  
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento



\* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 0 7 0 5 0 3 \*

**€ 4,00**